



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 22 dicembre 2008 (30.03.2009)
(OR. en)**

**17573/08
ADD 2**

**ACP 261
WTO 248
COASI 239
RELEX 1044**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	16 dicembre 2008
Destinatario:	Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante
Oggetto:	Accordo di partenariato interinale tra gli Stati del Pacifico, da una parte, e la Comunità europea, dall'altra - Protocollo Ili relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa - Allegato 2

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione COM(2008) 858 defin.
- volume 3.

All.: COM(2008) 858 defin. - volume 3.



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 16.12.2008
COM(2008) 858 def.

ALLEGATO 2

**PROTOCOLLO II
RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI
"PRODOTTI ORIGINARI" E
AI METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA**

ALLEGATO 2
PROTOCOLLO II
RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI
"PRODOTTI ORIGINARI" E
AI METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

INDICE

TITOLO I: Disposizioni generali

Articoli

1. Definizioni

TITOLO II: Definizione della nozione di "prodotti originari"

Articoli

2. Requisiti generali
3. Cumulo nella Comunità europea
4. Cumulo negli Stati del Pacifico
4 bis. Cumulo con i paesi in via di sviluppo vicini
5. Prodotti interamente ottenuti
6. Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati
7. Lavorazioni o trasformazioni insufficienti
8. Unità da prendere in considerazione
9. Accessori, pezzi di ricambio e utensili
10. Assortimenti
11. Elementi neutri

TITOLO III: Requisiti territoriali

Articoli

12. Principio di territorialità
13. Trasporto diretto
14. Esposizioni

TITOLO IV: Prova dell'origine

Articoli

15. Requisiti generali
16. Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1
17. Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1
18. Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1
19. Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza

ALLEGATI

20. Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura

21. Esportatore autorizzato
22. Validità della prova dell'origine
23. Presentazione della prova dell'origine
24. Importazione con spedizioni scaglionate
25. Esonero dalla prova dell'origine
26. Procedura d'informazione ai fini del cumulo
27. Documenti giustificativi
28. Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi
29. Discordanze ed errori formali
30. Importi espressi in euro

TITOLO V: Misure di cooperazione amministrativa

Articoli

31. Condizioni amministrative alle quali i prodotti possono beneficiare dell'accordo
32. Notifica di informazioni relative alle autorità doganali
33. Assistenza reciproca
34. Controllo della prova dell'origine
35. Controllo delle dichiarazioni dei fornitori
36. Risoluzione delle controversie
37. Sanzioni
38. Zone franche
39. Deroghe

TITOLO VI: Ceuta e Melilla

Articoli

40. Condizioni particolari

TITOLO VII: Disposizioni finali

Articoli

41. Revisione e applicazione delle norme di origine
42. Allegati
43. Attuazione del protocollo

ALLEGATO I del PROTOCOLLO II: Note introduttive all'elenco dell'allegato II

ALLEGATO II del PROTOCOLLO II: Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa ottenere il carattere di prodotto originario

ALLEGATO II bis del PROTOCOLLO II: Deroghe all'elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa ottenere il carattere di prodotto originario

ALLEGATO III del PROTOCOLLO II: Modulo del certificato di circolazione

ALLEGATO IV del PROTOCOLLO II: Dichiarazione su fattura

ALLEGATO V A del PROTOCOLLO II: Dichiarazione del fornitore relativa ai prodotti aventi carattere originario preferenziale

ALLEGATO V B del PROTOCOLLO II: Dichiarazione del fornitore relativa ai prodotti non aventi carattere originario preferenziale

ALLEGATO VI del PROTOCOLLO II: Scheda d'informazione

ALLEGATO VII del PROTOCOLLO II: Modulo per la richiesta di deroga

ALLEGATO VIII del PROTOCOLLO II: Paesi e territori d'oltremare

ALLEGATO VIII bis del PROTOCOLLO II: Paesi in via di sviluppo vicini

ALLEGATO IX del PROTOCOLLO II: Prodotti ai quali le disposizioni relative al cumulo di cui agli articoli 3 e 4 si applicano dal 1° ottobre 2015

ALLEGATO X del PROTOCOLLO II: Altri Stati ACP

ALLEGATO XI del PROTOCOLLO II: Prodotti originari del Sudafrica esclusi dal cumulo di cui all'articolo 4

ALLEGATO XII del PROTOCOLLO II: Prodotti originari del Sudafrica ai quali il cumulo di cui all'articolo 4 si applica a partire dal 31 dicembre 2009

DICHIARAZIONE COMUNE riguardante il Principato di Andorra

DICHIARAZIONE COMUNE riguardante la Repubblica di San Marino

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo:

- a) per "fabbricazione" si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compresi il montaggio o le operazioni specifiche;
- b) per "materiale" si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte, impiegato nella fabbricazione del prodotto;
- c) per "prodotto" si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;
- d) per "merci" si intendono sia i materiali che i prodotti;
- e) per "valore in dogana" si intende il valore determinato conformemente all'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (accordo OMC sulla valutazione in dogana);
- f) per "prezzo franco fabbrica" si intende il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante della Comunità europea o di uno Stato del Pacifico nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, purché nel prezzo sia compreso il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;
- g) per "valore dei materiali" si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella Comunità europea o in uno Stato del Pacifico;
- h) per "valore dei materiali originari" si intende il valore di detti materiali definito in applicazione, mutatis mutandis, della lettera g);
- i) per "valore aggiunto" si intende la differenza tra il prezzo franco fabbrica e il valore in dogana di ciascuno dei materiali incorporati originari degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4 con cui si applica il cumulo oppure, se il valore in dogana non è noto o non può essere stabilito, il primo prezzo verificabile corrisposto per i materiali nella Comunità europea o in uno degli Stati del Pacifico;
- j) per "capitoli" e "voci" si intendono i capitoli e le voci a quattro cifre utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, denominato nel presente protocollo "sistema armonizzato" o "SA";
- k) il termine "classificato" si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce;

- l) per "spedizione" si intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero contemplati in un unico titolo di trasporto relativo al loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, in un'unica fattura;
- m) il termine "territori" comprende anche le acque territoriali;
- n) per "PTOM" si intendono i Paesi e territori d'oltremare di cui all'allegato VIII;
- o) per "altri Stati ACP" si intendono tutti gli Stati ACP esclusi gli Stati del Pacifico.

TITOLO II

DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI"

Articolo 2

Requisiti generali

1. Ai fini dell'accordo di partenariato interinale (di seguito denominato "l'accordo") si considerano prodotti originari della Comunità europea:
 - a) i prodotti interamente ottenuti nella Comunità europea a norma dell'articolo 5 del presente protocollo;
 - b) i prodotti ottenuti nella Comunità europea in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, purché detti materiali siano stati oggetto nella Comunità europea di lavorazioni o trasformazioni sufficienti a norma dell'articolo 6.
2. Ai fini dell'accordo si considerano prodotti originari di uno Stato del Pacifico:
 - a) i prodotti interamente ottenuti in uno Stato del Pacifico a norma dell'articolo 5 del presente protocollo;
 - b) i prodotti ottenuti in uno Stato del Pacifico in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, purché detti materiali siano stati oggetto in tale Stato del Pacifico di lavorazioni o trasformazioni sufficienti a norma dell'articolo 6.

Articolo 3

Cumulo nella Comunità europea

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, sono considerati originari della Comunità europea i prodotti ottenuti sul suo territorio utilizzando materiali originari di uno Stato del Pacifico, di altri Stati ACP o dei PTOM purché tali materiali siano stati sottoposti nella Comunità europea ad operazioni di lavorazione o trasformazione più complesse di quelle indicate all'articolo 7. Non è necessario che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti.
2. Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate all'interno della Comunità europea non vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 7, il prodotto ottenuto è considerato originario della Comunità europea soltanto se il valore ivi aggiunto è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di uno degli altri paesi o territori di cui al paragrafo 1. In caso contrario il prodotto ottenuto è considerato originario del paese o territorio di cui sono originari i materiali di maggior valore utilizzati per la fabbricazione nella Comunità europea.
3. I prodotti originari di uno dei paesi o territori di cui ai paragrafi 1 e 2 che non vengono sottoposti ad alcuna lavorazione o trasformazione nella Comunità europea conservano la loro origine quando sono esportati in uno di questi paesi o territori.

4. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), le lavorazioni o trasformazioni effettuate in uno Stato del Pacifico, negli altri Stati ACP o nei PTOM si considerano effettuate nella Comunità europea se i prodotti ottenuti sono sottoposti a ulteriori lavorazioni o trasformazioni nella Comunità europea. I prodotti originari ottenuti in due o più dei paesi o territori in questione a norma della presente disposizione sono considerati prodotti originari della Comunità europea solo se le lavorazioni o trasformazioni vanno oltre le operazioni contemplate all'articolo 7.
5. Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate all'interno della Comunità europea non vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 7, il prodotto ottenuto è considerato originario della Comunità europea soltanto se il valore ivi aggiunto è superiore al valore dei materiali utilizzati in uno degli altri paesi o territori di cui al paragrafo 4. In caso contrario il prodotto ottenuto è considerato originario del paese o territorio in cui viene apportato il maggior valore in termini di materiali utilizzati per la fabbricazione.
6. Il cumulo di cui al presente articolo può applicarsi purché:
 - a) i paesi coinvolti nell'acquisizione del carattere originario e il paese di destinazione abbiano concluso un accordo di cooperazione amministrativa atto a garantire la corretta attuazione del presente articolo;
 - b) i materiali e i prodotti abbiano acquisito il carattere originario con l'applicazione di norme di origine identiche a quelle previste dal presente protocollo;
 - c) la Comunità europea fornisca agli Stati del Pacifico, tramite la Commissione europea, informazioni dettagliate sugli accordi di cooperazione amministrativa con gli altri paesi o territori di cui al presente articolo. La Commissione europea pubblica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie C), e gli Stati del Pacifico pubblicano, secondo le rispettive procedure, la data a partire dalla quale il cumulo di cui al presente articolo può applicarsi ai paesi o ai territori di cui al presente articolo che soddisfano le condizioni necessarie.
7. Il cumulo previsto al presente articolo può applicarsi unicamente a partire dal 1° ottobre 2015 per i prodotti di cui all'allegato IX e dal 1° gennaio 2010 per il riso della voce tariffaria 1006.

Articolo 4

Cumulo negli Stati del Pacifico

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, sono considerati originari di uno Stato del Pacifico i prodotti ottenuti sul suo territorio utilizzando materiali originari della Comunità europea, di altri Stati ACP, dei PTOM o di altri Stati del Pacifico purché tali materiali siano stati sottoposti in detto Stato del Pacifico ad operazioni di lavorazione o trasformazione più complesse di quelle indicate all'articolo 7. Non è necessario che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti.
2. Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate nello Stato del Pacifico non vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 7, il prodotto ottenuto è considerato originario di detto Stato del Pacifico soltanto se il valore ivi aggiunto è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di uno degli altri paesi o territori di cui al paragrafo 1. In caso contrario il

prodotto ottenuto è considerato originario del paese o territorio di cui sono originari i materiali di maggior valore utilizzati per la fabbricazione in tale Stato del Pacifico.

3. I prodotti originari di uno dei paesi o territori di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo che non vengono sottoposti ad alcuna lavorazione o trasformazione nello Stato del Pacifico conservano la loro origine quando sono esportati in uno di questi paesi o territori.
4. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), le lavorazioni o trasformazioni effettuate nella Comunità europea, negli altri Stati del Pacifico, negli altri Stati ACP o nei PTOM si considerano effettuate in uno Stato del Pacifico se i prodotti ottenuti sono sottoposti a ulteriori lavorazioni o trasformazioni in detto Stato del Pacifico. I prodotti originari ottenuti in due o più dei paesi o territori in questione a norma della presente disposizione sono considerati prodotti originari di tale Stato del Pacifico solo se le lavorazioni o trasformazioni vanno oltre le operazioni contemplate all'articolo 7.
5. Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate nello Stato del Pacifico non vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 7, il prodotto ottenuto è considerato originario di detto Stato del Pacifico soltanto se il valore ivi aggiunto è superiore al valore dei materiali utilizzati in uno degli altri paesi o territori cui al paragrafo 4. In caso contrario il prodotto ottenuto è considerato originario del paese o territorio in cui viene apportato il maggior valore in termini di materiali utilizzati per la fabbricazione.
6. Il cumulo di cui al presente articolo può applicarsi purché:
 - a) i paesi coinvolti nell'acquisizione del carattere originario e il paese di destinazione abbiano concluso un accordo di cooperazione amministrativa atto a garantire la corretta attuazione del presente articolo;
 - b) i materiali e i prodotti abbiano acquisito il carattere originario con l'applicazione di norme di origine identiche a quelle previste dal presente protocollo;
 - c) gli Stati del Pacifico forniscono alla Comunità europea, tramite la Commissione europea, informazioni dettagliate sugli accordi di cooperazione amministrativa con gli altri paesi o territori di cui al presente articolo. La Commissione europea pubblica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie C), e gli Stati del Pacifico pubblicano, secondo le rispettive procedure, la data a partire dalla quale il cumulo di cui al presente articolo può applicarsi ai paesi o ai territori di cui al presente articolo che soddisfano le condizioni necessarie.
7. Il cumulo previsto al presente articolo non si applica ai prodotti di cui all'allegato IX. In deroga a tale disposizione, se i materiali utilizzati nella fabbricazione di tali prodotti sono originari di uno Stato del Pacifico o di un altro Stato ACP membro di un accordo di partenariato economico, o se le lavorazioni o trasformazioni sono effettuate in detti Stati, il cumulo di cui al presente articolo può applicarsi unicamente a partire dal 1° ottobre 2015 per i prodotti di cui all'allegato IX e dal 1° gennaio 2010 per il riso della voce tariffaria 1006.
8. Il presente articolo non si applica ai prodotti dell'allegato XI originari del Sudafrica. Per i prodotti originari del Sudafrica elencati nell'allegato XII il cumulo di cui al presente articolo si applica a partire dal 31 dicembre 2009.

Articolo 4 bis

Cumulo con i paesi in via di sviluppo vicini

1. Su richiesta degli Stati del Pacifico e in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 41, paragrafo 2, i materiali originari di un paese in via di sviluppo vicino non ACP, appartenente a un'entità geografica omogenea e compreso nell'elenco dell'allegato VIII bis, possono essere considerati originari di uno Stato del Pacifico se incorporati in un prodotto ivi ottenuto. Non è necessario che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché:
 - a) la lavorazione o la trasformazione effettuata nello Stato del Pacifico consista in operazioni più complesse di quelle elencate all'articolo 7;
 - b) gli Stati del Pacifico, la Comunità europea e i paesi in via di sviluppo vicini in questione abbiano concluso un accordo su procedure di cooperazione amministrativa atte a garantire la corretta attuazione del presente paragrafo.
2. Il cumulo di cui al presente articolo non è applicabile ai prodotti elencati in conformità di una decisione del comitato speciale per la cooperazione doganale e le norme d'origine.
3. Per determinare se i prodotti sono originari dei paesi in via di sviluppo vicini di cui all'allegato VIII bis si applicano le disposizioni del presente protocollo.

Articolo 5

Prodotti interamente ottenuti

1. Sono considerati interamente ottenuti in uno Stato del Pacifico o nella Comunità europea:
 - a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino;
 - b) i prodotti ortofrutticoli ivi raccolti;
 - c) gli animali vivi, ivi nati e allevati;
 - d) i prodotti provenienti da animali vivi ivi allevati;
 - e)
 - i) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;
 - ii) i prodotti dell'acquacoltura, compresa la maricoltura, se i pesci vi sono nati e allevati;
 - f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali della Comunità europea o di uno Stato del Pacifico, con le loro navi;
 - g) i prodotti ottenuti a bordo di loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f);

- h) gli articoli usati, purché siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime, compresi gli pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o come cascami;
- i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
- j) i prodotti estratti dal suolo o sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché sussistano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;
- k) le merci fabbricate sul loro territorio esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a j).

2. Le espressioni "loro navi" e "loro navi officina" di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si riferiscono unicamente alle navi e alle navi officina:

- a) registrate in uno Stato membro della Comunità europea o in uno Stato del Pacifico;
- b) che battono bandiera di uno Stato membro della Comunità europea o di uno Stato del Pacifico;
- c) che soddisfano una delle seguenti condizioni:
 - i) sono per almeno il 50% di proprietà di cittadini di uno Stato membro della Comunità europea o di uno Stato del Pacifico;

oppure

- ii) appartengono a società
 - le cui sedi sociali e i cui luoghi principali di attività sono situati in uno Stato membro della Comunità europea o in uno Stato del Pacifico; e
 - sono per almeno il 50% di proprietà di enti pubblici o di cittadini di uno Stato membro della Comunità europea o di uno Stato del Pacifico.

3. In deroga alle disposizioni del paragrafo 2 la Comunità europea consente, su richiesta di uno Stato del Pacifico, che le navi noleggate o prese in locazione dagli operatori di detto Stato del Pacifico siano considerate "loro navi" ai fini dell'attività di pesca nella sua zona economica esclusiva purché l'accordo relativo al nolo o alla locazione, sul quale agli operatori della Comunità europea è stato concesso il diritto di prelazione, venga accettato dal comitato speciale per la cooperazione doganale e le norme d'origine in quanto atto a garantire adeguate possibilità di sviluppo della capacità dello Stato del Pacifico di svolgere in proprio attività di pesca, attribuendo in particolare a detto Stato la responsabilità della gestione nautica e commerciale della nave messa a sua disposizione per un periodo considerevole.

4. Le condizioni di cui al paragrafo 2 possono essere soddisfatte in diversi Stati purché si tratti di Stati del Pacifico. In tal caso i prodotti sono considerati originari dello Stato i cui cittadini, o una società del quale, risultano proprietari della nave o della nave officina a norma del paragrafo 2, lettera c). Qualora una nave o una nave officina risulti di proprietà di cittadini o società di Stati aderenti ad accordi di partenariato economico diversi, i prodotti si considerano originari dello Stato i cui cittadini o le cui società detengono la quota maggiore a norma delle disposizioni di cui al paragrafo 2, lettera c).

Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

1. Ai fini dell'articolo 2 i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco dell'allegato II.
2. In deroga al paragrafo 1 i prodotti elencati all'allegato II bis, possono essere considerati sufficientemente lavorati o trasformati ai fini dell'articolo 2 quando sono soddisfatte le condizioni stabilite in detto allegato.
3. Le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dal presente accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione e si applicano unicamente a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate in uno dei due elenchi è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.
4. In deroga ai paragrafi 1 e 2, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell'allegato II e nell'allegato II bis, non vanno utilizzati nella fabbricazione di un determinato prodotto, possono essere ugualmente utilizzati purché:
 - a) il loro valore totale non superi il 15% del prezzo franco fabbrica del prodotto;
 - b) l'applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento di una delle percentuali indicate nell'elenco relativo al valore massimo dei materiali non originari.
5. La disposizioni del paragrafo 4 non si applicano ai prodotti dei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato.
6.
 - a) Le parti riconoscono che dalla firma della convenzione di Lomé nel 1976 gli Stati del Pacifico non hanno potuto sviluppare un'adeguata flotta nazionale in grado di soddisfare le condizioni per le navi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del presente protocollo II. Le parti riconoscono altresì le circostanze particolari degli Stati del Pacifico, fra cui il fatto che il pesce interamente ottenuto non sia sufficiente per soddisfare la domanda a terra, la limitatissima capacità di pesca della flotta peschereccia degli Stati del Pacifico, la ridotta capacità di trasformazione dovuta a fattori fisici ed economici, lo scarso rischio che il mercato dell'UE possa essere destabilizzato da un massiccio afflusso di prodotti della pesca provenienti dagli Stati del Pacifico, l'isolamento geografico degli Stati del Pacifico e la distanza dal mercato dell'UE. Le parti condividono inoltre l'obiettivo finale di promuovere un ulteriore sviluppo negli Stati del Pacifico sostenendo nel contempo attività di pesca sostenibili e una buona gestione della pesca.
 - b) Le parti riconoscono l'enorme importanza della pesca per la popolazione degli Stati del Pacifico e che il pesce, ad esempio il tonno nell'Oceano Pacifico centro-occidentale, rappresenta la principale risorsa naturale condivisa per la produzione di

reddito a lungo termine e la creazione di posti di lavoro negli Stati del Pacifico. Queste risorse condivise della pesca nelle acque degli Stati del Pacifico sono soggette a vari regimi di gestione a livello regionale, subregionale e nazionale, fra cui il *Vessel Day Scheme* che punta ad attività sostenibili di pesca regionale con la tonnara volante. Tali attività sono oggetto di monitoraggio nel quadro della Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale, anche mediante il sistema di controllo dei pescherecci e programmi di osservazione. Tenuto conto di tale contesto le parti convengono che, in deroga al paragrafo 1, qualora i prodotti interamente ottenuti quali definiti all'articolo 5, paragrafo 1, lettere f) e g), non possano essere utilizzati in misura sufficiente per soddisfare la domanda a terra, e previa notifica alla Commissione europea da parte di uno Stato del Pacifico, i prodotti della pesca trasformati delle voci 1604 e 1605 fabbricati a terra in tale Stato a partire da materiali non originari del capitolo 3 sbarcati in un porto di tale Stato sono considerati sufficientemente lavorati o trasformati ai fini dell'articolo 2. La notifica alla Commissione europea precisa i motivi per cui l'applicazione del presente paragrafo contribuirà allo sviluppo del settore della pesca in tale Stato e contiene le necessarie informazioni sulle specie in questione, i prodotti da fabbricare e un'indicazione delle rispettive quantità interessate.

- c) Entro tre anni dalla notifica viene elaborata una relazione sull'applicazione di quanto disposto alla lettera b).
- d) Sulla base di tale relazione la Comunità europea e lo Stato del Pacifico richiedente si consultano circa l'applicazione della lettera b), considerando in particolare gli effetti sullo sviluppo nonché la conservazione efficace e la gestione sostenibile delle risorse, e apportano le modifiche eventualmente necessarie.
- e) L'applicazione della lettera b) non pregiudica le misure sanitarie e fitosanitarie in vigore nell'UE, la conservazione efficace e la gestione sostenibile delle risorse ittiche e il sostegno alla lotta contro le attività di pesca illegali, non registrate e non regolamentate nella regione.
- f) Le disposizioni del presente paragrafo si applicano alle importazioni da uno Stato del Pacifico a decorrere dal primo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea di un avviso in cui si informa che lo Stato interessato ha presentato una notifica alla Commissione europea conformemente alla lettera b).

7. I paragrafi da 1 a 6 si applicano fatte salve le disposizioni dell'articolo 7.

Articolo 7

Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

- 1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:
 - a) le operazioni di conservazione volte ad assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;
 - b) la scomposizione e composizione di confezioni;

- c) il lavaggio, la pulitura, la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;
- d) la stiratura o la pressatura di prodotti tessili;
- e) semplici operazioni di pittura e lucidatura;
- f) la mondatura, la sbiancatura parziale o totale, la lucidatura e la brillatura di cereali e riso;
- g) le operazioni per colorare lo zucchero o formare zollette di zucchero, la molitura parziale o totale dello zucchero cristallizzato;
- h) la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;
- i) l'affilatura, la semplice macinatura o il semplice taglio;
- j) il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l'assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli);
- k) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di imballaggio;
- l) l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, logo e altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi;
- m) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, la miscela dello zucchero con qualsiasi altra sostanza;
- n) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;
- o) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a n);
- p) la macellazione di animali.

2. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nella Comunità europea o negli Stati del Pacifico.

Articolo 8

Unità da prendere in considerazione

1. L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.

Ne consegue che:

- a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità da prendere in considerazione;
 - b) quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, ogni prodotto va considerato singolarmente nell'applicare le disposizioni del presente protocollo.
2. Qualora, in base alla norma generale 5 per l'interpretazione del sistema armonizzato, risulti che l'imballaggio forma un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione per la determinazione dell'origine.

Articolo 9

Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, come parte del suo normale equipaggiamento e inclusi nel prezzo o non fatturati separatamente, si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

Articolo 10

Assortimenti

Gli assortimenti, quali definiti nella norma generale 3 per l'interpretazione del sistema armonizzato, si considerano originari purché tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme purché il valore dei prodotti non originari non superi il 15 per cento del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

Articolo 11

Elementi neutri

Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:

- a) energia e combustibile;
- b) impianti e attrezzature;
- c) macchine e utensili;
- d) merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.

TITOLO III REQUISITI TERRITORIALI

Articolo 12

Principio di territorialità

1. Fatto salvo il disposto degli articoli 3 e 4, le condizioni per acquisire il carattere originario stabilite al titolo II devono essere soddisfatte senza interruzione negli Stati del Pacifico o nella Comunità europea.
2. Fatto salvo il disposto degli articoli 3 e 4, le merci originarie esportate da uno Stato del Pacifico o dalla Comunità europea verso un altro paese e successivamente reimportate vanno considerate non originarie a meno che si forniscano alle autorità doganali prove soddisfacenti del fatto che:
 - a) le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate; e
 - b) tali merci non sono state sottoposte ad alcuna operazione oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.

Articolo 13

Trasporto diretto

1. Il trattamento preferenziale previsto dall'accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente protocollo e sono trasportati direttamente tra uno Stato del Pacifico e la Comunità europea o attraverso i territori degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4 con cui si applica il cumulo. Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di altri territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, purché i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali del paese di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.

I prodotti originari possono essere trasportati a mezzo di condutture attraverso territori diversi da quelli degli Stati del Pacifico o della Comunità europea.
2. La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 viene fornita alle autorità doganali del paese d'importazione presentando:
 - a) un titolo di trasporto unico per il passaggio dal paese di esportazione fino all'uscita dal paese di transito; oppure
 - b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente:
 - i) una descrizione esatta dei prodotti;

- ii) la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati;
- e
- iii) la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci nel paese di transito; oppure
- c) in mancanza dei suddetti documenti, qualsiasi documento probatorio.

Articolo 14

Esposizioni

1. I prodotti originari spediti ai fini di un'esposizione in un paese o territorio diverso da quelli di cui agli articoli 3 e 4 con i quali si applica il cumulo e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati nella Comunità europea o in uno Stato del Pacifico beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'accordo, purché si forniscano alle autorità doganali prove soddisfacenti del fatto che:
 - a) un esportatore ha inviato detti prodotti da uno Stato del Pacifico o dalla Comunità europea nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti;
 - b) detto esportatore ha venduto o altrimenti ceduto i prodotti a un destinatario in uno Stato del Pacifico o nella Comunità europea;
 - c) i prodotti sono stati consegnati nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione;

e

 - d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.
2. Alle autorità doganali del paese d'importazione deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni del titolo IV, con l'indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, possono essere richieste ulteriori prove documentali delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.
3. Il paragrafo 1 si applica alle esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, e durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

TITOLO IV PROVA DELL'ORIGINE

Articolo 15

Requisiti generali

1. I prodotti originari di uno Stato del Pacifico importati nella Comunità europea e i prodotti originari della Comunità europea importati in uno Stato del Pacifico beneficiano all'importazione delle disposizioni dell'accordo su presentazione dei seguenti documenti:
 - a) un certificato di circolazione EUR.1, il cui modello figura nell'allegato III; oppure
 - b) nei casi di cui all'articolo 20, paragrafo 1, una dichiarazione (di seguito denominata "dichiarazione su fattura") rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolla di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione; il testo della dichiarazione su fattura figura nell'allegato IV.
2. In deroga a quanto disposto dal paragrafo 1, i prodotti originari ai sensi del presente protocollo beneficiano, nei casi di cui all'articolo 25, delle disposizioni dell'accordo senza che sia necessario presentare alcuno dei documenti di cui sopra.
3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo gli esportatori si impegnano a utilizzare una lingua comune sia agli Stati del Pacifico sia alla Comunità europea.

Articolo 16

Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1

1. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali del paese di esportazione su richiesta scritta presentata dall'esportatore o, sotto la responsabilità di quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato.
2. A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il modulo del certificato di circolazione EUR.1 e il modulo di domanda, i cui modelli figurano nell'allegato III. Detti moduli sono compilati conformemente alle disposizioni del presente protocollo. Se compilati a mano, sono scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti va redatta nell'apposita casella senza spaziature. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, occorre tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e sbarrare la parte non riempita.
3. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese di esportazione in cui viene rilasciato il certificato di circolazione EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo.

4. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro della Comunità europea o di uno Stato del Pacifico se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità europea, di uno Stato del Pacifico o di uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.
5. Le autorità doganali che rilasciano il certificato prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo. A tal fine, esse hanno il diritto di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi verifica della contabilità dell'esportatore nonché a tutti gli altri controlli che ritengano opportuni. Le autorità doganali che rilasciano il certificato si accertano inoltre che i moduli di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.
6. La data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 è indicata nella casella 11 del certificato.
7. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

Articolo 17

Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1

1. In deroga all'articolo 16, paragrafo 7, il certificato di circolazione EUR.1 può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:
 - a) non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; oppure
 - b) vengono fornite alle autorità doganali prove soddisfacenti del fatto che un certificato di circolazione EUR.1 è stato rilasciato ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici.
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore indica nella sua domanda il luogo e la data di esportazione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1, nonché i motivi della sua richiesta.
3. Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato di circolazione EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.
4. I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori recano la seguente dicitura in inglese:

"ISSUED RETROSPECTIVELY"
5. La dicitura di cui al paragrafo 4 figura nella casella "Osservazioni" del certificato di circolazione EUR.1.

Articolo 18

Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1

1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR.1, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali che lo avevano rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti di esportazione in loro possesso.
2. I duplicati così rilasciati recano la seguente dicitura in inglese:

"DUPLICATE"
3. La dicitura di cui al paragrafo 2 figura nella casella "Osservazioni" del duplicato del certificato di circolazione EUR.1.
4. Il duplicato, sul quale figura la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data.

Articolo 19

Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza

Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale in uno Stato del Pacifico o nella Comunità europea, l'originale della prova dell'origine può essere sostituito, ai fini della spedizione ulteriore di tali prodotti, o di parte di essi, altrove negli Stati del Pacifico o nella Comunità europea, da uno o più certificati di circolazione EUR.1. I certificati di circolazione EUR.1 sostitutivi sono rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti e visti dalle autorità doganali sotto il cui controllo sono posti i prodotti.

Articolo 20

Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura

1. La dichiarazione su fattura di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), può essere compilata:
 - a) da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 21; oppure
 - b) da qualsiasi esportatore per ogni spedizione costituita da uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi 6 000 EUR.
2. Una dichiarazione su fattura può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati originari di uno Stato del Pacifico, della Comunità europea o di un altro dei paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.
3. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura deve poter presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale del paese di esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo.

4. La dichiarazione su fattura è compilata dall'esportatore a macchina, oppure stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolla di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'allegato IV del presente protocollo, utilizzando una delle versioni linguistiche di tale allegato e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese di esportazione. Se compilata a mano, la dichiarazione è scritta con inchiostro e in stampatello.
5. Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato a norma dell'articolo 21, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni purché consegna alle autorità doganali del paese di esportazione un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.
6. La dichiarazione su fattura può essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purché sia presentata nel paese d'importazione entro due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce.

Articolo 21

Esportatore autorizzato

1. Le autorità doganali del paese di esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore che effettui frequenti spedizioni di prodotti a norma delle disposizioni sulla cooperazione commerciale di cui all'accordo a compilare dichiarazioni su fattura indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità doganali garanzie soddisfacenti per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.
2. Le autorità doganali possono conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che considerano appropriate.
3. Le autorità doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione su fattura.
4. Le autorità doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato.
5. Le autorità doganali possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse procedono al ritiro se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione.

Articolo 22

Validità della prova dell'origine

1. La prova dell'origine ha una validità di dieci mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e deve essere presentata entro tale termine alle autorità doganali del paese d'importazione.

2. Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali del paese d'importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.
3. Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali del paese d'importazione possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.

Articolo 23

Presentazione della prova dell'origine

Le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali del paese d'importazione conformemente alle procedure applicabili in tale paese. Dette autorità possono chiedere che la prova dell'origine sia tradotta e che la dichiarazione d'importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore attestante che i prodotti soddisfano le condizioni previste per l'applicazione dell'accordo.

Articolo 24

Importazione con spedizioni scaglionate

Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese d'importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della norma generale 2, lettera a), sull'interpretazione del sistema armonizzato rientranti nelle sezioni XVI e XVII o nelle voci 7308 e 9406 del sistema armonizzato, per tali prodotti è presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

Articolo 25

Esonero dalla prova dell'origine

1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente protocollo e non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata sulla dichiarazione in dogana CN22/CN23 o su un foglio ad essa allegato.
2. Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale.
3. Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare i 500 EUR se si tratta di piccole spedizioni, oppure i 1 200 EUR se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

Articolo 26

Procedura d'informazione ai fini del cumulo

1. Qualora si applichino l'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 4, paragrafo 1, la prova del carattere originario, a norma del presente protocollo, dei materiali provenienti da uno Stato del Pacifico, dalla Comunità europea, da un altro Stato ACP o da un PTOM consiste in un certificato di circolazione EUR.1 o in una dichiarazione del fornitore, il cui modello figura nell'allegato V A del presente protocollo, fornita dall'esportatore nello Stato o nella Comunità europea da cui i materiali provengono.
2. Qualora si applichino l'articolo 3, paragrafo 4, e l'articolo 4, paragrafo 4, la prova della lavorazione o trasformazione effettuata in uno Stato del Pacifico, nella Comunità europea, in un altro Stato ACP o in un PTOM consiste nella dichiarazione del fornitore, il cui modello figura nell'allegato V B del presente protocollo, fornita dall'esportatore nello Stato o nella Comunità europea da cui i materiali provengono.
3. Per ciascuna spedizione di merci il fornitore redige una dichiarazione distinta sulla fattura commerciale relativa a tale spedizione o su un suo allegato oppure sulla bolla di consegna o su ogni altro documento commerciale riguardante la spedizione in cui figurino una descrizione dei materiali in questione sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione.
4. La dichiarazione del fornitore può essere redatta su un modulo prestampato.
5. Le dichiarazioni dei fornitori recano la firma manoscritta originale del fornitore. Tuttavia, se la fattura e la dichiarazione del fornitore sono compilate in formato elettronico, non occorre che la firma sulla dichiarazione del fornitore sia manoscritta, purché il responsabile della ditta fornitrice sia identificato in modo soddisfacente dalle autorità doganali dello Stato in cui le dichiarazioni dei fornitori sono redatte. Dette autorità doganali possono stabilire condizioni per l'applicazione del presente paragrafo.
6. Le dichiarazioni dei fornitori sono presentate alle autorità doganali del paese di esportazione cui viene chiesto il rilascio del certificato di circolazione EUR.1.
7. Il fornitore che compila una dichiarazione deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese in cui viene compilata la dichiarazione, tutti i documenti atti a comprovare l'esattezza delle informazioni fornite in detta dichiarazione.
8. Restano valide le dichiarazioni dei fornitori e le schede d'informazione rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente protocollo in conformità dell'articolo 26 del protocollo 1 dell'accordo di Cotonou.

Articolo 27

Documenti giustificativi

I documenti di cui all'articolo 16, paragrafo 3, e all'articolo 20, paragrafo 3, utilizzati per dimostrare che i prodotti oggetto di un certificato di circolazione EUR.1 o di una dichiarazione su fattura possono essere considerati prodotti originari di uno Stato del Pacifico, della Comunità europea o di

uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo, possono consistere, tra l'altro, in:

- a) una prova diretta delle operazioni effettuate dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna;
- b) documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati in uno Stato del Pacifico, nella Comunità europea o in uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4, dove tali documenti sono utilizzati in conformità del diritto nazionale;
- c) documenti comprovanti la lavorazione o trasformazione dei materiali in uno Stato del Pacifico, nella Comunità europea o in uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4, rilasciati o compilati in uno Stato del Pacifico, nella Comunità europea o in uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4, dove tali documenti sono utilizzati in conformità del diritto nazionale;
- d) certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni su fattura comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati in uno Stato del Pacifico, nella Comunità europea o in uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4 in conformità del presente protocollo.

Articolo 28

Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi

- 1. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 conserva per almeno tre anni i documenti di cui all'articolo 16, paragrafo 3.
- 2. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione e i documenti di cui all'articolo 20, paragrafo 3.
- 3. Il fornitore che compila una dichiarazione del fornitore conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione, della fattura, delle bolle di consegna o di qualsiasi altro documento commerciale cui è acclusa la dichiarazione nonché dei documenti di cui all'articolo 26, paragrafo 7.
- 4. Le autorità doganali del paese di esportazione che rilasciano un certificato di circolazione EUR.1 conservano per almeno tre anni il modulo di domanda di cui all'articolo 16, paragrafo 2.
- 5. Le autorità doganali del paese d'importazione conservano per almeno tre anni i certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni su fattura loro presentati.

Articolo 29

Discordanze ed errori formali

- 1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità della prova

dell'origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.

2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell'origine, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.

Articolo 30

Importi espressi in euro

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 25, paragrafo 3, nei casi in cui i prodotti vengono fatturati in una valuta diversa dall'euro, gli importi nelle valute nazionali degli Stati del Pacifico, degli Stati membri della Comunità europea e degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4 equivalenti a quelli espressi in euro sono fissati ogni anno da ciascuno dei paesi interessati.
2. Una spedizione beneficia delle disposizioni dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), o dell'articolo 25, paragrafo 3, in base alla valuta utilizzata nella fattura, secondo l'importo fissato dal paese interessato.
3. Gli importi da utilizzare in una determinata valuta nazionale sono il controvalore in detta valuta degli importi espressi in euro il primo giorno lavorativo del mese di ottobre. Tali importi sono comunicati alla Commissione delle Comunità europee entro il 15 ottobre e si applicano a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo. La Commissione delle Comunità europee notifica gli importi a tutti i paesi interessati.
4. Un paese può arrotondare per eccesso o per difetto l'importo risultante dalla conversione nella valuta nazionale di un importo espresso in euro. L'importo arrotondato non può differire di più del 5% dal risultato della conversione. Un paese può lasciare invariato il controvalore nella valuta nazionale di un importo espresso in euro se, all'atto dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 3, la conversione dell'importo, prima di qualsiasi arrotondamento, si traduce in un aumento inferiore al 15% del controvalore in valuta nazionale. Il controvalore in valuta nazionale può restare invariato se la conversione dà luogo a una diminuzione del controvalore stesso.
5. Gli importi espressi in euro vengono riveduti dal comitato speciale per la cooperazione doganale e le norme d'origine su richiesta della Comunità europea o degli Stati del Pacifico. Nel procedere a detta revisione il comitato speciale per la cooperazione doganale e le norme d'origine tiene conto dell'opportunità di mantenere in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, il comitato può decidere di modificare gli importi espressi in euro.

TITOLO V MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 31

Condizioni amministrative alle quali i prodotti possono beneficiare dell'accordo

1. I prodotti originari, ai sensi del presente protocollo, degli Stati del Pacifico o della Comunità europea beneficiano, al momento della dichiarazione doganale d'importazione, delle preferenze previste dall'accordo solo a condizione che siano stati esportati alla data in cui il paese di esportazione si è conformato alle disposizioni di cui al paragrafo 2 o successivamente.
2. Le parti contraenti si impegnano a predisporre:
 - a) le pertinenti misure nazionali e regionali necessarie all'attuazione e all'applicazione delle norme e delle procedure stabilite nel presente protocollo, comprese, se del caso, le disposizioni necessarie all'applicazione degli articoli 3 e 4;
 - b) le strutture e i sistemi amministrativi necessari a una gestione e a un controllo adeguati dell'origine dei prodotti nonché al rispetto delle altre condizioni previste dal presente protocollo.

Le parti procedono alle notifiche di cui all'articolo 32.

Articolo 32

Notifica di informazioni relative alle autorità doganali

1. Gli Stati del Pacifico e gli Stati membri della Comunità europea si trasmettono a vicenda, tramite la Commissione delle Comunità europee, l'indirizzo delle autorità doganali competenti per il rilascio e il controllo dei certificati di circolazione EUR.1 e delle dichiarazioni su fattura o delle dichiarazioni del fornitore nonché il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio di detti certificati.

I certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni su fattura o le dichiarazioni dei fornitori sono accettati ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale a partire dalla data in cui le informazioni pervengono alla Commissione delle Comunità europee.
2. Gli Stati del Pacifico e gli Stati membri della Comunità europea si comunicano immediatamente ogni eventuale modifica delle informazioni di cui al paragrafo 1.
3. Le autorità di cui al paragrafo 1 operano sotto l'autorità del governo del paese interessato. Le autorità incaricate dei controlli e delle verifiche fanno parte delle autorità governative del paese interessato.

Articolo 33

Assistenza reciproca

1. Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, la Comunità europea, gli Stati del Pacifico e gli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4 si prestano assistenza reciproca, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione EUR.1, delle dichiarazioni su fattura o delle dichiarazioni dei fornitori nonché della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti. Inoltre gli Stati del Pacifico:

- a) forniscono alla Comunità europea e si prestano reciprocamente il sostegno necessario in caso di richiesta di monitoraggio della gestione e del controllo adeguati del protocollo nel paese interessato, anche mediante visite in loco;
 - b) conformemente all'articolo 34 verificano il carattere originario dei prodotti e il rispetto delle altre condizioni stabilite dal presente protocollo.
2. Le autorità consultate forniscono ogni informazione utile sulle condizioni nelle quali il prodotto è stato realizzato, indicando in particolare le condizioni in cui le norme di origine sono state osservate nei vari Stati del Pacifico, nella Comunità europea e negli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4.

Articolo 34

Controllo della prova dell'origine

1. Il controllo a posteriori della prova dell'origine è effettuato a campione e sulla base di un'analisi dei rischi, oppure ogniqualvolta le autorità doganali del paese d'importazione abbiano validi motivi di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali del paese d'importazione rispediscono alle autorità doganali del paese di esportazione il certificato di circolazione EUR.1 e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione su fattura, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano una richiesta di controllo. A corredo della richiesta di controllo, sono inviati tutti i documenti e le informazioni ricevute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine.
3. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese di esportazione. A tal fine, esse hanno il diritto di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi verifica della contabilità dell'esportatore nonché a tutti gli altri controlli che ritengano opportuni.
4. Qualora le autorità doganali del paese d'importazione decidano di sospendere il trattamento preferenziale concesso per i prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilità di svincolare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.
5. I risultati del controllo sono comunicati quanto prima alle autorità doganali che lo hanno richiesto, indicando chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari di uno Stato del Pacifico, della Comunità europea o di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4 e se soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.
6. Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali richiedenti li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.
7. Qualora dalla procedura di controllo o da qualsiasi altra informazione disponibile emergano indizi di violazioni delle disposizioni del presente protocollo, il paese di

esportazione effettua, di propria iniziativa o su richiesta del paese d'importazione, le inchieste necessarie o dispone affinché tali inchieste siano effettuate con la dovuta sollecitudine allo scopo di individuare e prevenire tali violazioni. A tal fine il paese di esportazione può invitare il paese d'importazione a partecipare a dette verifiche.

Articolo 35

Controllo delle dichiarazioni dei fornitori

1. Il controllo delle dichiarazioni dei fornitori è effettuato a campione e sulla base di un'analisi dei rischi, oppure ogniqualvolta le autorità doganali del paese in cui tali dichiarazioni sono state prese in considerazione ai fini del rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 o della compilazione di una dichiarazione su fattura abbiano validi motivi di dubitare dell'autenticità del documento o della correttezza delle informazioni riportate in tale documento.
2. Le autorità doganali alle quali è presentata una dichiarazione del fornitore possono chiedere alle autorità doganali dello Stato in cui è stata redatta la dichiarazione di rilasciare una scheda d'informazione il cui modello figura nell'allegato VI del presente protocollo. In alternativa, le autorità di certificazione alle quali è presentata una dichiarazione del fornitore possono chiedere all'esportatore di presentare una scheda d'informazione rilasciata dalle autorità doganali dello Stato in cui la dichiarazione è stata redatta.

Il servizio che ha rilasciato la scheda d'informazione ne conserva una copia per almeno tre anni.

3. I risultati del controllo sono comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto, indicando chiaramente se le informazioni che figurano nella dichiarazione del fornitore sono esatte e consentono alle autorità doganali di stabilire se e in quale misura detta dichiarazione possa essere presa in considerazione per rilasciare un certificato di circolazione EUR.1 o per compilare una dichiarazione su fattura.
4. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese in cui è stata redatta la dichiarazione del fornitore. A tale scopo, esse hanno il diritto di richiedere qualsiasi prova o di procedere a qualsiasi verifica dei conti del fornitore o a ogni altro controllo che ritengano opportuno per accertare l'esattezza di detta dichiarazione.
5. I certificati di circolazione EUR. 1 e le dichiarazioni su fattura rilasciati o redatti in base a una dichiarazione del fornitore inesatta sono considerati non validi.

Articolo 36

Risoluzione delle controversie

In caso di controversie sulle procedure di controllo di cui agli articoli 34 e 35 che non possano essere risolte tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo, o qualora tali controversie sollevino problemi di interpretazione del presente protocollo, esse sono sottoposte al comitato speciale per la cooperazione doganale e le norme di origine.

La risoluzione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione avviene comunque secondo la legislazione di tale paese.

Articolo 37

Sanzioni

È soggetto a sanzioni chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti.

Articolo 38

Zone franche

1. Gli Stati del Pacifico e la Comunità europea adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sulla base di una prova dell'origine o di una dichiarazione del fornitore che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di manipolazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento.
2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari di uno Stato del Pacifico o della Comunità europea vengano importati in una zona franca sulla base di una prova dell'origine e siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato di circolazione EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione operata è conforme alle disposizioni del presente protocollo.

Articolo 39

Deroghe

1. Il comitato speciale per la cooperazione doganale e le norme d'origine (di seguito denominato "il comitato" ai fini del presente articolo) può adottare deroghe al presente protocollo qualora siano giustificate dallo sviluppo delle industrie esistenti o dalla creazione di nuove industrie negli Stati del Pacifico.

Prima della presentazione della richiesta di deroga al comitato o contestualmente ad essa, lo Stato o gli Stati del Pacifico interessati notificano alla Comunità europea tale richiesta nonché i motivi che ne sono alla base a norma del paragrafo 2.

La Comunità europea accoglie tutte le richieste degli Stati del Pacifico debitamente motivate in conformità del presente articolo che non possano arrecare grave pregiudizio a un'industria comunitaria affermata.

2. Per facilitare l'esame delle richieste di deroga da parte del comitato, lo Stato o gli Stati del Pacifico richiedenti forniscono a corredo della richiesta, mediante il modulo figurante nell'allegato VII del presente protocollo, informazioni il più possibile complete riguardanti in particolare i seguenti punti:
 - descrizione del prodotto finito;
 - natura e quantitativo dei materiali originari di un paese terzo;

- natura e quantitativo dei materiali originari degli Stati del Pacifico o dei paesi e territori di cui agli articoli 3 e 4 o dei materiali ivi trasformati;
- processi di produzione;
- valore aggiunto;
- personale impiegato nell'impresa interessata;
- volume previsto di esportazioni nella Comunità europea;
- altre possibili fonti di approvvigionamento di materie prime;
- giustificazione della durata richiesta in base alle ricerche effettuate per trovare nuove fonti di approvvigionamento;
- altre osservazioni.

Le stesse regole si applicano alle richieste di proroga.

Il comitato può modificare il modulo.

3. Nell'esame delle richieste si tiene conto in particolare:
 - a) del livello di sviluppo o della situazione geografica dello Stato del Pacifico in questione;
 - b) dei casi nei quali l'applicazione delle norme di origine vigenti comprometterebbe sensibilmente, per un'industria esistente in uno Stato del Pacifico, la possibilità di continuare le proprie esportazioni nella Comunità europea, e particolarmente dei casi in cui detta applicazione potrebbe provocare la cessazione di tali attività;
 - c) dei casi specifici per i quali possa essere chiaramente dimostrato che le norme di origine potrebbero scoraggiare importanti investimenti in un dato settore industriale, e nei quali una deroga che favorisca l'attuazione di un programma di investimenti permetterebbe di conformarsi gradualmente a dette norme.
4. In ogni caso si procede a un esame per accertare se le norme sul cumulo dell'origine non permettano di risolvere il problema.
5. Inoltre, le richieste di deroga relative a uno Stato del Pacifico meno sviluppato o insulare sono esaminate con favorevole disposizione, tenendo particolarmente conto:
 - a) dell'incidenza economica e sociale della decisione da prendere, in particolare per quanto riguarda l'occupazione;
 - b) della necessità di applicare la deroga per un periodo che tenga conto della particolare situazione dello Stato del Pacifico interessato e delle sue difficoltà.
6. Nell'esame delle richieste caso per caso si tiene conto, in misura del tutto particolare, della possibilità di conferire il carattere originario a prodotti nella cui composizione sono stati inclusi materiali originari di paesi in via di sviluppo vicini, di paesi meno sviluppati o di

paesi in via di sviluppo con i quali uno o più Stati del Pacifico mantengono relazioni particolari, purché possa essere instaurata una soddisfacente cooperazione amministrativa.

7. Fatti salvi i paragrafi da 1 a 6, la deroga è accordata quando il valore aggiunto ai prodotti non originari utilizzati nello Stato del Pacifico interessato è pari almeno al 45% del valore del prodotto finito, purché la deroga non sia causa di grave pregiudizio per un settore economico della Comunità europea o di uno o più dei suoi Stati membri.
8. Il comitato prende le misure necessarie affinché si raggiunga quanto prima una decisione e comunque entro settantacinque giorni lavorativi dalla data in cui la richiesta è pervenuta al copresidente CE del comitato. Se la Comunità europea non informa lo Stato del Pacifico in questione della sua posizione entro tale termine, la richiesta si ritiene accolta.
9.
 - a) La deroga è valida per un periodo, generalmente di cinque anni, stabilito dal comitato.
 - b) La decisione di deroga può prevedere rinnovi senza necessità di una nuova decisione del comitato, purché tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo lo Stato o gli Stati del Pacifico in questione dimostrino di non aver ancora potuto conformarsi alle disposizioni del presente protocollo oggetto della deroga.

In caso di obiezioni alla proroga, il comitato le esamina al più presto e decide in merito alla proroga della deroga secondo le modalità di cui al paragrafo 8. Sono prese tutte le misure necessarie per evitare interruzioni nell'applicazione della deroga.

- c) Nel corso dei periodi di cui alle lettere a) e b), il comitato può procedere a un riesame delle condizioni di applicazione della deroga qualora riscontri un cambiamento significativo degli elementi di fatto che ne hanno motivato la concessione. In seguito a detto esame il comitato può decidere di modificare i termini della propria decisione per quanto riguarda il campo di applicazione della deroga o qualsiasi altra condizione fissata in precedenza.

TITOLO VI CEUTA E MELILLA

Articolo 40

Condizioni particolari

1. Il termine "Comunità europea" utilizzato nel presente protocollo non comprende Ceuta e Melilla. L'espressione "prodotti originari della Comunità europea" non comprende i prodotti originari di Ceuta e Melilla.
2. Le disposizioni del presente protocollo si applicano, mutatis mutandis, per determinare se prodotti importati a Ceuta e Melilla possano essere considerati originari di uno Stato del Pacifico.

3. Quando prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla o nella Comunità europea sono oggetto di lavorazione o di trasformazione in uno Stato del Pacifico, sono considerati come interamente ottenuti in detto Stato del Pacifico.
4. Le lavorazioni o trasformazioni effettuate a Ceuta e Melilla o nella Comunità europea sono considerate effettuate in uno Stato del Pacifico se i materiali sono sottoposti a ulteriore lavorazione o trasformazione in uno Stato del Pacifico.
5. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 3 e 4, non si considerano lavorazioni o trasformazioni le operazioni insufficienti di cui all'articolo 7 del presente protocollo.
6. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 41

Revisione e applicazione delle norme di origine

1. Il comitato per il commercio può decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.
2. In conformità dell'articolo 68 dell'accordo il comitato speciale per la cooperazione doganale e le norme d'origine prende, tra l'altro, decisioni in materia di deroghe al presente protocollo alle condizioni di cui all'articolo 39.

Articolo 42

Allegati

Gli allegati del presente protocollo costituiscono parte integrante dello stesso.

Articolo 43

Attuazione del protocollo

La Comunità europea e gli Stati del Pacifico prendono i provvedimenti necessari per l'attuazione del presente protocollo.

ALLEGATO I DEL PROTOCOLLO II

NOTE INTRODUTTIVE ALL'ELENCO DELL'ALLEGATO II

Nota 1:

L'elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste per poter ritenere che detti prodotti sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti a norma dell'articolo 6 del protocollo.

Nota 2:

1. Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica il numero della voce o del capitolo del sistema armonizzato, mentre la seconda riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una norma nelle colonne 3 o 4. In alcuni casi il numero figurante nella prima colonna è preceduto da un "ex": questo indica che le norme delle colonne 3 o 4 si applicano soltanto alla parte di voce descritta nella colonna 2.
2. Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme, o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, le norme corrispondenti delle colonne 3 o 4 si applicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.
3. Quando nell'elenco compaiono più norme applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le norme corrispondenti delle colonne 3 o 4.
4. Se a un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una norma sia nella colonna 3, sia nella colonna 4, l'esportatore può scegliere, in alternativa, di applicare la norma della colonna 3 o quella della colonna 4. Se nella colonna 4 non è riportata alcuna norma d'origine, si deve applicare la norma della colonna 3.

Nota 3:

1. Le disposizioni dell'articolo 6 del protocollo relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale ove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento nella Comunità europea o in uno Stato del Pacifico.

Esempio:

Un motore della voce 8407, per il quale la norma dispone che il valore dei materiali non originari incorporati non superi il 40% del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da "sbozzi di forgia di altri acciai legati" della voce ex 7224.

Se la forgiatura è stata effettuata nella Comunità europea a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla norma dell'elenco per la voce ex 7224. Pertanto esso si può considerare originario nel calcolo del valore del motore, indipendentemente dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o in un altro stabilimento nella

Comunità europea. Nell'addizionare il valore dei materiali non originari utilizzati, quindi, non si tiene conto del valore del lingotto non originario.

2. La norma che figura nell'elenco specifica la lavorazione o trasformazione minima richiesta; anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse conferisce quindi il carattere di prodotto originario, mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere. Pertanto, se una norma autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di lavorazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione iniziali è autorizzato, ma in uno stadio successivo non lo è.
3. Fatto salvo quanto specificato al punto 3.2, quando una norma autorizza l'impiego di "materiali di qualsiasi voce", si possono utilizzare anche materiali della stessa voce del prodotto entro i limiti specifici eventualmente indicati nella norma stessa. Tuttavia, l'espressione "fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce ..." significa che si possono utilizzare materiali classificati nella stessa voce del prodotto solo se corrispondono a una designazione diversa dalla designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.
4. Quando una norma figurante nell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali, ma non che tutti questi materiali debbano essere utilizzati simultaneamente.

Esempio:

La norma sui tessuti di cui alle voci da 5208 a 5212 autorizza l'impiego di fibre naturali nonché, tra l'altro, di materiali chimici. Ciò non significa che si debbano utilizzare le une e le altre, bensì che si possono usare le une o le altre, oppure entrambe.

5. Se una norma dell'elenco specifica che un prodotto deve essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa norma (cfr. anche la nota 6.3. per quanto riguarda i tessili).

Esempio:

La norma relativa alle preparazioni alimentari della voce 1904, che esclude specificamente l'uso di cereali e loro derivati, non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche e altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.

Questo non si applica tuttavia ai prodotti che, pur non potendo essere fabbricati a partire dal particolare materiale specificato nell'elenco, possono essere prodotti a partire da un materiale della stessa natura a uno stadio di lavorazione precedente.

Esempio:

Nel caso di indumenti e accessori di abbigliamento dell'ex capitolo 62 fabbricati con materiali non tessuti, se la norma prescrive che per tale categoria l'unico materiale non originario autorizzato è il filato, non è permesso partire da stoffe non tessute, nemmeno se queste ultime non possono essere normalmente ottenute da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi a uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra.

6. Se una norma dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai superare la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali cui si riferiscono.

Nota 4:

1. Nell'elenco, con l'espressione "fibre naturali" si intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione "fibre naturali" comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.
2. L'espressione "fibre naturali" comprende i crini della voce 0503, la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani delle voci da 5101 a 5105, le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305.
3. Nell'elenco, le espressioni "paste tessili", "materiali chimici" e "materiali per la fabbricazione della carta" designano i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e fibre o filati di carta.
4. Nell'elenco, per "fibre sintetiche o artificiali in fiocco" si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507.

Nota 5:

1. Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 10% del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche i punti 5.3 e 5.4).
2. Tuttavia, la tolleranza di cui al punto 5.1. si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:

- seta
- lana
- peli grossolani di animali
- peli fini di animali
- crine
- cotone
- carta e materiali per la produzione della carta
- lino

- canapa
- iuta e altre fibre tessili liberiane
- sisal e altre fibre tessili del genere Agave
- cocco, abaca, ramiè e altre fibre tessili vegetali
- filamenti sintetici
- filamenti artificiali
- filamenti conduttori elettrici
- fibre sintetiche in fiocco di polipropilene
- fibre sintetiche in fiocco di poliestere
- fibre sintetiche in fiocco di poliammide
- fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile
- fibre sintetiche in fiocco di poliimmide
- fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene
- fibre sintetiche in fiocco di solfuro di polifenilene
- fibre sintetiche in fiocco di cloruro di polivinile
- altre fibre sintetiche in fiocco
- fibre artificiali in fiocco di viscosa
- altre fibre artificiali in fiocco
- filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti
- filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti
- prodotti della voce 5605 (filati metallici e filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica
- altri prodotti della voce 5605.

Esempio:

Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 è un filato misto. La massima percentuale utilizzabile di fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono

una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile) corrisponde pertanto al 10 per cento, in peso, del filato.

Esempio:

Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 è un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da materiali chimici o da paste tessili), o filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura), o una combinazione di entrambi, purché il loro peso totale non superi il 10% del peso del tessuto.

Esempio:

Una superficie tessile "tufted" della voce 5802 ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti.

Esempio:

Ovviamente, se la stessa superficie tessile "tufted" fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, detta superficie tessile sarebbe un prodotto misto poiché i due materiali tessili di base sono diversi.

3. Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano "filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti", la tolleranza per tali filati è del 20%.
4. Nel caso di prodotti nella cui composizione entra un "nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica", la tolleranza per tale nastro è del 30%.

Nota 6:

1. Nel caso dei prodotti tessili in corrispondenza dei quali figura nell'elenco una nota a piè di pagina che rinvia alla presente nota introduttiva, si possono utilizzare guarnizioni e accessori tessili che non soddisfano la norma indicata nella colonna 3 per i prodotti finiti in questione, purché il loro peso non superi il 10% del peso complessivo di tutti i materiali tessili incorporati.

Le guarnizioni e gli accessori tessili sono quelli classificati ai capitoli da 50 a 63. Le fodere e le controfodere non sono considerate guarnizioni o accessori.

2. Le guarnizioni e accessori non tessili o altri materiali utilizzati che contengano componenti tessili, non devono soddisfare le condizioni della colonna 3, anche se non rientrano nel campo di applicazione della nota 3.5.
3. Conformemente alla nota 3.5, le guarnizioni e gli accessori non originari e non tessili o altri prodotti che non contengono componenti tessili, possono comunque essere utilizzati liberamente qualora non sia possibile produrli a partire dai materiali elencati nella colonna 3.

Ad esempio¹, se una norma dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come una blusa, l'utilizzazione di filati, ciò non vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non possono essere prodotti a partire da materiali tessili.

4. Qualora si applichi una norma di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore di guarnizioni e accessori.

Nota 7:

1. I "trattamenti specifici" relativi alle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403 consistono nelle seguenti operazioni:
- a) distillazione sotto vuoto;
 - b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto²;
 - c) cracking;
 - d) reforming;
 - e) estrazione mediante solventi selettivi;
 - f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;
 - g) polimerizzazione;
 - h) alchilazione;
 - i) isomerizzazione.
2. I "trattamenti specifici" relativi alle voci 2710, 2711 e 2712 consistono nelle seguenti operazioni:
- a) distillazione sotto vuoto;
 - b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto (1);
 - c) cracking;
 - d) reforming;
 - e) estrazione mediante solventi selettivi;
 - f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

¹ Questo esempio è dato a titolo unicamente esplicativo. Non è giuridicamente vincolante.

² Cfr. nota esplicativa complementare 4 b) del capitolo 27 della nomenclatura combinata.

- g) polimerizzazione;
 - h) alchilazione;
 - i) isomerizzazione;
 - j) limitatamente agli oli pesanti della voce ex 2710, desolforazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85% il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);
 - k) limitatamente ai prodotti della voce ex 2710, deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione;
 - l) limitatamente agli oli pesanti della voce ex 2710, trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente a una reazione chimica realizzata a una pressione superiore a 20 bar e a una temperatura superiore a 250° C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 2710, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (ad esempio "hydrofinishing" o decolorazione);
 - m) limitatamente agli oli combustibili della voce ex 2710, distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30% a 300° C, secondo il metodo ASTM D 86;
 - n) solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 2710, voltolizzazione ad alta frequenza.
3. Ai fini delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403, operazioni semplici quali pulitura, decantazione, desalificazione, disidratazione, filtraggio, colorazione, marcatura, ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.

ALLEGATO II DEL PROTOCOLLO II
ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI A CUI DEVONO ESSERE
SOTTOPOSTI
I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO TRASFORMATO POSSA
OTTENERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO

È possibile che non tutti i prodotti indicati nell'elenco rientrino nell'accordo. È pertanto necessario consultare le altre parti dell'accordo.

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

capitolo 01	Animali vivi	Tutti gli animali del capitolo 1 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
capitolo 02	Carni e frattaglie commestibili	Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 1 e 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex capitolo 03	Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici; esclusi:	Tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
0304	Filetti di pesci ed altra carne di pesci (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
0305	Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesce atti all'alimentazione umana	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

ex 0306	Crostacei, anche sgusciati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 0307	Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

ex capitolo 04	Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
0403	Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti; - i succhi di frutta (eccettuati i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) della voce 2009 utilizzati devono già essere originari; - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 05	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 5 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex 0502	Setole di maiale o di cinghiale preparate	Pulitura, disinfezione, cernita e raddrizzamento di setole	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

capitolo 06	Piante vive e prodotti della floricoltura; bulbi, radici e affini; fiori recisi e piante ornamentali	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati devono essere interamente ottenuti; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
capitolo 07	Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
capitolo 08	Frutta commestibile; scorze di agrumi o di meloni	Fabbricazione in cui: - tutti i tipi di frutta utilizzati devono essere interamente ottenuti; - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 09	Caffè, tè, mate e spezie; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 9 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
0901	Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

0902	Tè, anche aromatizzato	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce	
ex 0910	Miscele di spezie	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce	
capitolo 10	Cereali	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex capitolo 11	Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i cereali, gli ortaggi o i legumi, le piante, le radici e i tuberi mangerecci della voce 0714 o la frutta utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex 1106	Farine, semolini e polveri dei legumi da granella, secchi, sgranati, della voce 0713	Essiccazione e macinazione di legumi della voce 0708	
capitolo 12	Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 12 utilizzati devono essere interamente ottenuti	

1301	Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (per esempio: balsami), naturali	Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 1301 utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
------	--	---	--

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

1302	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:		
	- Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, modificati	Fabbricazione a partire da mucillagini ed ispessenti non modificati	
	- Altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
capitolo 14	Materie da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 14 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex capitolo 15	Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
1501	Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503:		

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

	- Grassi di ossa o grassi di cascami	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce esclusi quelli delle voci 0203, 0206 o 0207 oppure da ossa della voce 0506	
	- Altri	Fabbricazione a partire da carni o frattaglie commestibili di animali della specie suina della voce 0203 o 0206, oppure da carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0207	
1502	Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503:		
	- Grassi di ossa o grassi di cascami	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce esclusi quelli delle voci 0201, 0202, 0204 o 0206, oppure da ossa della voce 0506	
	- Altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti	

1504	Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:		
------	---	--	--

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

	- Frazioni solide	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1504	
	- Altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex 1505	Lanolina raffinata	Fabbricazione a partire dal grasso di lana greggio della voce 1505	
1506	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:		
	- Frazioni solide	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1506	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

	- Altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
da 1507 a 1515	Oli vegetali e loro frazioni: - Oli di soia, di arachide, di palma, di cocco (di copra), di palmisti o di babassù, di tung (di abrasin) e di oiticica, cera di mirica e cera del Giappone, frazioni di olio di jojoba e oli destinati a usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana - Frazioni solide escluse quelle dell'olio di jojoba - Altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Fabbricazione a partire da altri materiali delle voci da 1507 a 1515 Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

1516	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riestericificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti; - tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti. Si possono tuttavia utilizzare materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513	
1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali dei capitoli 2 e 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti; - tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti. Si possono tuttavia utilizzare materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513	
ex capitolo 16	Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici; esclusi:	Fabbricazione a partire da animali del capitolo 1	
1604 e 1605	Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce; Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

ex capitolo 17	Zuccheri e prodotti a base di zuccheri; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
----------------	--	--

ex 1701	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
---------	---	--

1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:	
	- Maltosio o fruttosio chimicamente puri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1702

- Altri zuccheri, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
---	--

- Altri

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono già essere originari

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

ex 1703	Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
capitolo 18	Cacao e sue preparazioni	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:		
	- Estratti di malto	Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10	
	- Altri	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:		
	- Contenenti, in peso, più di 20% di carne, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi	Fabbricazione in cui tutti i cereali e i loro derivati (ad eccezione del grano duro e dei suoi derivati) utilizzati devono essere interamente ottenuti	
	- Contenenti, in peso, più di 20% di carne, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi	Fabbricazione in cui: - tutti i cereali e i loro derivati (ad eccezione del grano duro e dei suoi derivati) utilizzati devono essere interamente ottenuti; - tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
1903	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa la fecola di patate della voce 1108	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, "corn flakes"); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine e le semole), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione: - a partire da materiali non classificati alla voce 1806; - in cui tutti i cereali e la farina (ad eccezione del grano duro e dei suoi derivati e del granturco Zea indurata) devono essere interamente ottenuti; - in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli del capitolo 11	
ex capitolo 20	Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi o i legumi e la frutta utilizzati devono essere interamente ottenuti	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

ex 2001	Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola pari o superiore a 5%, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 2004 ed ex 2005	Patate sotto forma di farina, semolino o fiocchi, preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
2006	Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

2007	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2008	- Frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole:	Fabbricazione in cui il valore della frutta a guscio e dei semi oleaginosi originari delle voci 0801, 0802 e da 1202 a 1207 utilizzati supera il 60% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- Burro di arachidi; miscugli a base di cereali; cuori di palma; granturco	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
	- Altro, escluse le frutta (comprese le frutta a guscio), cotte ma non in acqua o al vapore, senza aggiunta di zuccheri, congelate	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

2009	Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 21	Preparazioni alimentari diverse; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta e altri sucedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - tutta la cicoria utilizzata deve essere interamente ottenuta	
2103	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata:		

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

	- Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. La farina di senapa o la senapa preparata possono tuttavia essere utilizzate	
	- Farina di senapa e senapa preparata	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce	
ex 2104	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi gli ortaggi o legumi preparati o conservati delle voci da 2002 a 2005	
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

ex capitolo 22	Bevande, liquidi alcolici ed aceti; esclusi:	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - tutte le uve o tutti i materiali derivanti dalle uve utilizzati devono essere interamente ottenuti	
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - i succhi di frutta utilizzati (esclusi i succhi di ananasso, limetta e pompelmo) devono già essere originari	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

2207	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80% vol.; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo	Fabbricazione: - a partire da materiali non classificati alle voci 2207 o 2208, - in cui l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati devono essere interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l'arak può essere utilizzato in proporzione non superiore a 5% vol.	
2208	Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80% vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione	Fabbricazione: - a partire da materiali non classificati alle voci 2207 o 2208; - in cui l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati devono essere interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l'arak può essere utilizzato in proporzione non superiore a 5% vol.	
ex capitolo 23	Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

ex 2301	Farine di balene; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana	Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
---------	--	---	--

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

ex 2303	Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore a 40% in peso	Fabbricazione in cui tutto il granturco utilizzato deve essere interamente ottenuto	
ex 2306	Panelli e altri residui solidi dell'estrazione dell'olio d'oliva, aventi tenore di olio d'oliva superiore a 3%	Fabbricazione in cui tutte le olive utilizzate devono essere interamente ottenute	
2309	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali	Fabbricazione in cui: - tutti i cereali, lo zucchero o le melasse, la carne o il latte utilizzati devono già essere originari; - tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex capitolo 24	Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 24 utilizzati devono essere interamente ottenuti	

ex 2402	Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di sucedanei del tabacco	Fabbricazione in cui almeno il 70% in peso del tabacco non lavorato o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati devono già essere originari	
---------	---	---	--

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

ex 2403	Tabacco da fumo	Fabbricazione in cui almeno il 70% in peso del tabacco non lavorato o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati devono già essere originari	
ex capitolo 25	Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 2504	Grafite naturale cristallina, addizionata di carbonio arricchito, purificata e frantumata	Arricchimento del carbonio, purificazione e frantumazione di grafite cristallina greggia	
ex 2515	Marmi semplicemente segati o altrimenti tagliati in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segamento, o altra operazione di taglio, di marmi (anche precedentemente segati) di spessore superiore a 25 cm	
ex 2516	Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segamento, o altra operazione di taglio, di pietre (anche precedentemente segate) di spessore superiore a 25 cm	
ex 2518	Dolomite calcinata	Calcinazione della dolomite non calcinata	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

ex 2519	Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesite fusa elettricamente o dalla magnesite calcinata a morte (sinterizzata)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Il carbonato di magnesio naturale (magnesite) può tuttavia essere usato	
ex 2520	Gessi specificamente preparati per l'odontoiatria	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2524	Fibre di amianto naturali	Fabbricazione a partire da minerale di amianto (concentrato di asbesto)	
ex 2525	Mica in polvere	Triturazione della mica o dei residui di mica	
ex 2530	Terre coloranti, calcinate o polverizzate	Calcinazione o triturazione di terre coloranti	
capitolo 26	Minerali, scorie e ceneri	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

ex capitolo 27	Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 2707	Oli nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura che distillano più del 65% del loro volume fino a 250°C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ³	Operazioni diverse da quelle indicate nella colonna 3 in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2709	Oli greggi di minerali bituminosi	Distillazione distruttiva dei minerali bituminosi	
2710	Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70% o più di oli di petrolio e di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ⁴	Operazioni diverse da quelle indicate nella colonna 3 in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

³ Per le condizioni particolari relative ai "trattamenti specifici" cfr. le note introduttive 7.1 e 7.3.

⁴ Per le condizioni particolari relative ai "trattamenti specifici" cfr. la nota introduttiva 7.2.

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

2711	Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ⁵	Operazioni diverse da quelle indicate nella colonna 3 in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
2712	Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, "slack wax", ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ⁶	Operazioni diverse da quelle indicate nella colonna 3 in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
2713	Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ⁷	Operazioni diverse da quelle indicate nella colonna 3 in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

⁵ Per le condizioni particolari relative ai "trattamenti specifici" cfr. la nota introduttiva 7.2.

⁶ Per le condizioni particolari relative ai "trattamenti specifici" cfr. la nota introduttiva 7.2.

⁷ Per le condizioni particolari relative ai "trattamenti specifici" cfr. le note introduttive 7.1 e 7.3.

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	o (4)

2714	Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ⁸	Operazioni diverse da quelle indicate nella colonna 3 in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
2715	Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, "cut-backs")	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ⁹	Operazioni diverse da quelle indicate nella colonna 3 in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 28	Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

⁸ Per le condizioni particolari relative ai "trattamenti specifici" cfr. le note introduttive 7.1 e 7.3.

⁹ Per le condizioni particolari relative ai "trattamenti specifici" cfr. le note introduttive 7.1 e 7.3.

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

ex 2805	"Mischmetall"	Fabbricazione per trattamento termico o elettrolitico in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2811	Triossido di zolfo	Fabbricazione a partire da diossido di zolfo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2833	Solfato di alluminio	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2840	Perborato di sodio	Fabbricazione a partire da tetraborato di sodio pentaidrato	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 29	Prodotti chimici organici; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

ex 2901	Idrocarburi aciclici utilizzati come carburanti o come combustibili	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ¹⁰	Operazioni diverse da quelle indicate nella colonna 3 in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2902	Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dall'azulene), benzene, toluene e xileni utilizzati come carburanti o come combustibili	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ¹¹	Operazioni diverse da quelle indicate nella colonna 3 in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2905	Alcolati metallici di alcoli di questa voce e di etanolo	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 2905. Tuttavia, gli alcolati metallici di questa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

¹⁰ Per le condizioni particolari relative ai "trattamenti specifici" cfr. le note introduttive 7.1 e 7.3.

¹¹ Per le condizioni particolari relative ai "trattamenti specifici" cfr. le note introduttive 7.1 e 7.3.

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

2915	Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non deve superare il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2932	- Eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi - Acetali ciclici ed emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve superare il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
2933	Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve superare il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

2934	Acidi nucleici e loro sali; altri composti eterociclici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non deve superare il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 30	Prodotti farmaceutici; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3002	Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; sieri specifici, altre frazioni del sangue, prodotti immunologici modificati, anche ottenuti mediante procedimenti biotecnologici; vaccini, tossine, colture di microorganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili:		
	- Prodotti composti da due o più elementi mescolati per uso terapeutico o profilattico oppure da prodotti non mescolati per lo stesso utilizzo, condizionati in confezioni di dosi prestabilite o in imballaggi per la vendita al minuto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Si possono utilizzare anche i materiali corrispondenti alla presente descrizione, purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- Altri:		

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)		(3) o (4)

	-- sangue umano	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Si possono utilizzare anche i materiali corrispondenti alla presente descrizione, purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	-- sangue animale preparato per usi terapeutici o profilattici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Si possono utilizzare anche i materiali corrispondenti alla presente descrizione, purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	-- frazioni di sangue diverse da sieri specifici, emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Si possono utilizzare anche i materiali corrispondenti alla presente descrizione, purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	-- emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Si possono utilizzare anche i materiali corrispondenti alla presente descrizione, purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

	-- altro	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Si possono utilizzare anche i materiali corrispondenti alla presente descrizione, purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3003 e 3004	Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006): - Ottenuti a partire da amikacina della voce 2941 - Altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali delle voci 3003 o 3004 purché il loro valore complessivo non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto. Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali delle voci 3003 o 3004 purché il loro valore complessivo non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

ex capitolo 31	Concimi; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg, esclusi: - nitrato di sodio - calciocianammide - solfato di potassio - solfato di magnesio e di potassio	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto possono essere utilizzati purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 32	Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

ex 3201	Tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati	Fabbricazione a partire da estratti per concia di origine vegetale	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
3205	Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, specificate nella nota 3 di questo capitolo ¹²	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le voci 3203, 3204 e 3205. Si possono tuttavia utilizzare i materiali della voce 3205, purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 33	Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

¹²

La nota 3 del capitolo 32 precisa che si tratta di preparazioni del tipo utilizzato per colorare qualsiasi materiale, o di preparazioni utilizzate quali ingredienti nella fabbricazione di coloranti, purché non siano classificate in un'altra voce del capitolo 32.

3301	Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti "concreti" o "assoluti"; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per "enfleurage" o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi materiali di un "gruppo" ¹³ diverso di questa stessa voce. I materiali dello stesso gruppo possono tuttavia essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
------	---	--	--

¹³

Per "gruppo" si intende una parte della voce separata dal resto da un punto e virgola.

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

ex capitolo 34	Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; "cere per l'odontoiatria" e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3403	Preparazioni lubrificanti contenenti meno del 70%, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ¹⁴	Operazioni diverse da quelle indicate nella colonna 3 in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
3404	Cere artificiali e cere preparate: - A base di paraffina, di cere di petrolio, di minerali bituminosi o di residui paraffinici	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

¹⁴

Per le condizioni particolari relative ai "trattamenti specifici" cfr. le note introduttive 7.1 e 7.3.

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

	- Altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi: - gli oli idrogenati aventi il carattere di cere della voce 1516;	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
		- gli acidi grassi non definiti chimicamente o gli alcoli grassi industriali aventi il carattere di cere della voce 3823;	
		- i materiali della voce 3404 Tuttavia, questi materiali possono essere utilizzati purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 35	Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
3505	Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:		

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

	- Eteri ed esteri di amido	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce compresi gli altri materiali della voce 3505	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- Altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 1108	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3507	Enzimi preparati non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
capitolo 36	Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 37	Prodotti per la fotografia o per la cinematografia; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

3701	Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori:		
	- Pellicole a sviluppo e stampa istantanei per la fotografia a colori, in caricatori	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 3701 o 3702. Si possono tuttavia utilizzare i materiali della voce 3702, purché il loro valore non superi il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- Altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 3701 o 3702. I materiali di dette voci possono tuttavia essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

3702	Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessuti; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 3701 o 3702	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
------	---	--	--

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

3704	Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessuti, fotografici, impressionati ma non sviluppati	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci da 3701 a 3704	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 38	Prodotti vari delle industrie chimiche; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3801	- Grafite colloidale in sospensione nell'olio e grafite semicollodale; paste di carbonio per elettrodi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- Grafite in forma di pasta, in una miscela di oltre 30%, in peso, di grafite e di oli minerali	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3403 utilizzati non supera il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3803	Tallol raffinato	Raffinazione di tallol greggio	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

ex 3805	Essenza di trementina al solfato, depurata	Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell'essenza di trementina al solfato, greggia	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3806	"Gomme-esteri"	Fabbricazione a partire da acidi resinici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3807	Pece nera (pece di catrami di legno)	Distillazione di catrami di legno	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
3808	Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

3809	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3810	Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare e altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3811	Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali:		

	- Additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3811 utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
--	--	--	--

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

	- Altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3812	Preparazioni dette "acceleranti di vulcanizzazione"; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti ed altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3813	Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3814	Solventi e diluenti organici composti, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture o vernici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

3818	Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastrelle o forme analoghe; composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
------	---	--	--

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

3819	Liquidi per freni idraulici ed altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o contenenti meno del 70%, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3820	Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3822	Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3823	Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali.		
	- Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

	- Alcoli grassi industriali	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3823	
3824	Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove:		
	- I seguenti prodotti della presente voce: Leganti preparati per forme o per anime da fonderia, a partire da prodotti resinosi naturali Acidi naftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri Sorbitolo diverso da quello della voce 2905	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

	Solfonati di petrolio, esclusi i solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio o d'etanolammine; acidi solfonici di oli di minerali bituminosi, tiofenici e loro sali Scambiatori di ioni Composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche		
	Ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas Acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante Acidi solfonaftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri Oli di flemma e olio di Dippel Miscele di sali aventi differenti anioni Paste da copiatura a base gelatinosa, anche su supporto di carta o di tessuto		

	- Altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
--	---------	--	--

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

da 3901 a 3915	Materie plastiche in forme primarie, cascami, ritagli e avanzi di materie plastiche; esclusi i prodotti delle voci ex 3907 e 3912, per i quali le relative norme sono specificate di seguito:		
	- Prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99%, in peso, del tenore totale del polimero	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto ¹⁵	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- Altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto ¹⁶	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

¹⁵ Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato, e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

¹⁶ Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato, e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

ex 3907	- Copolimeri, ottenuti da policarbonato e copolimeri di acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ¹⁷	
---------	---	--	--

¹⁷ Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato, e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

	- Poliestere	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto e/o fabbricazione a partire da policarbonato di tetrabromo (bisfenolo A)	
3912	Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarie	Fabbricazione in cui il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto non supera il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 3916 a 3921	Semilavorati e lavori di materie plastiche; esclusi i prodotti delle voci ex 3916, ex 3917, ex 3920 ed ex 3921, per i quali le relative norme sono specificate di seguito:		
	- Prodotti piatti, non solamente lavorati in superficie o tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare; altri prodotti, non semplicemente lavorati in superficie - Altri:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

	- Prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99%, in peso, del tenore totale del polimero	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto ¹⁸	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- Altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto ¹⁹	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3916 ed ex 3917	Profilati e tubi	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - il valore di tutti i materiali classificati nella stessa voce del prodotto non supera il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

¹⁸ Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato, e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

¹⁹ Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato, e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

ex 3920	- Fogli o pellicole ionomeri	Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero di etilene e dell'acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodio	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- Fogli di cellulosa rigenerata, di poliammidi o di polietilene	Fabbricazione in cui il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto non supera il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 3921	Fogli di plastica, metallizzati	Fabbricazione a partire da fogli di poliestere altamente trasparenti di spessore inferiore a 23 micron ²⁰	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 3922 a 3926	Lavori di materie plastiche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 40	Gomma e lavori di gomma; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

²⁰

Sono considerati altamente trasparenti i fogli il cui assorbimento ottico - misurato secondo l'ASTM-D 1003-16 dal trasmissometro di Gardner (fattore di opacità) - è inferiore al 2%.

ex 4001	Lastre "crêpe" di gomma per suole	Laminazione di fogli "crêpe" di gomma naturale	
---------	--------------------------------------	---	--

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

4005	Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati, esclusa la gomma naturale, non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
4012	Pneumatici rigenerati o usati di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada amovibili per pneumatici e protettori (flaps), di gomma:		
	- Pneumatici rigenerati, gomme piene o semipiene, di gomma	Rigenerazione di pneumatici usati	
	- Altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4011 o 4012	
ex 4017	Lavori di gomma indurita	Fabbricazione a partire da gomma indurita	
ex capitolo 41	Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 4102	Pelli gregge di ovini, senza vello	Slanatura di pelli di ovini con il vello	
da 4104 a 4107	Cuoio e pelli depilati, preparati, diversi da quelli delle voci 4108 o 4109	Riconciatura di cuoio e pelli preconciati	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

4109	Cuoi e pelli, verniciati o laccati; cuoio e pelli, metallizzati	Fabbricazione a partire da cuoio e pelli delle voci da 4104 a 4107, purché il loro valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
capitolo 42	Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex capitolo 43	Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 4302	Pelli da pellicceria conciate o preparate, riunite:		
	- Tavole, croci e manufatti simili	Imbianchimento o tintura, oltre al taglio e alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite	
	- Altri	Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite	
4303	Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelli da pellicceria	Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite, della voce 4302	

ex capitolo 44	Legno e lavori di legno; carbone di legna; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
----------------	--	--	--

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

ex 4403	Legno squadrato	Fabbricazione a partire da legno grezzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato	
ex 4407	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm	Piallatura, levigatura o incollatura con giunture a spina	
ex 4408	Fogli da impiallacciatura e fogli per compensati, giuntati e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore inferiore o uguale a 6 mm	Giuntura, piallatura, levigatura o incollatura con giunture a spina	
ex 4409	Legno profilato lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture a spina: - Levigato o incollato con giunture a spina	Levigatura o incollatura con giunture a spina	
	- Liste e modanature	Fabbricazione di liste o modanature	
da ex 4410 a ex 4413	Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili	Fabbricazione di liste o modanature	

ex 4415	Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno	Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato	
---------	--	---	--

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

ex 4416	Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno	Fabbricazione a partire da legname da bottaio, segato sulle due facce principali, ma non altrimenti lavorato	
ex 4418	- Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare pannelli cellulari o tavole di copertura ("shingles" e "shakes"), di legno	
	- Liste e modanature	Fabbricazione di liste o modanature	
ex 4421	Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature	Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, escluso il legno in fucelli della voce 4409	
ex capitolo 45	Sughero e lavori di sughero; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
4503	Lavori di sughero naturale	Fabbricazione a partire da sughero della voce 4501	
capitolo 46	Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
capitolo 47	Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

ex capitolo 48	Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
----------------	--	--	--

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

ex 4811	Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati	Fabbricazione a partire da materiali per la produzione della carta del capitolo 47	
4816	Carta carbone, carta detta "autocopiante" e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809), matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole	Fabbricazione a partire da materiali per la produzione della carta del capitolo 47	
4817	Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 4818	Carta igienica	Fabbricazione a partire da materiali per la produzione della carta del capitolo 47	
ex 4819	Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

ex 4820	Blocchi di carta da lettere	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
---------	-----------------------------	--	--

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

ex 4823	Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura	Fabbricazione a partire da materiali per la produzione della carta del capitolo 47	
ex capitolo 49	Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
4909	Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni	Fabbricazione a partire da materiali non classificati nelle voci 4909 o 4911	
4910	Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare:		
	– Calendari del genere "perpetuo", o muniti di blocchi di fogli sostituibili, montati su supporti di materia diversa dalla carta o dal cartone	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- Altri	Fabbricazione a partire da materiali non classificati nelle voci 4909 o 4911	
ex capitolo 50	Seta, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

ex 5003	Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati	Cardatura o pettinatura dei cascami di seta	
da 5004 a ex 5006	Filati di seta e filati di cascami di seta	Fabbricazione a partire da ²¹ : - seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - altre fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici, o paste tessili, o - materiali per la fabbricazione della carta	

²¹ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

5007	Tessuti di seta o di cascami di seta:	Fabbricazione a partire da filati ²²	Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto
------	---------------------------------------	---	--

²²

Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

ex capitolo 51	Lana, peli fini o grossolani; filati e tessuti di crine; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
da 5106 a 5110	Filati di lana, di peli fini o grossolani o di crine	Fabbricazione a partire da ²³ : - seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici, o paste tessili, o - materiali per la fabbricazione della carta	
da 5111 a 5113	Tessuti di lana, di peli fini o grossolani o di crine:	Fabbricazione a partire da filati ²⁴	Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto

²³ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

²⁴ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

ex capitolo 52	Cotone, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
----------------	------------------	--	--

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

da 5204 a 5207	Filati di cotone	Fabbricazione a partire da ²⁵ : - seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici, o paste tessili, o - materiali per la fabbricazione della carta	
da 5208 a 5212	Tessuti di cotone:	Fabbricazione a partire da filati ²⁶	Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 53	Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

²⁵ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
²⁶ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

da 5306 a 5308	Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta	Fabbricazione a partire da ²⁷ : - seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici, o paste tessili, o - materiali per la fabbricazione della carta	
da 5309 a 5311	Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta:	Fabbricazione a partire da filati ²⁸	Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto

²⁷ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
²⁸ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

da 5401 a 5406	Filati, monofilamenti e fili di filamenti sintetici o artificiali	Fabbricazione a partire da ²⁹ : - seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici, o paste tessili, o - materiali per la fabbricazione della carta	
5407 e 5408	Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali:	Fabbricazione a partire da filati ³⁰	Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 5501 a 5507	Fibre sintetiche o artificiali in fiocco	Fabbricazione a partire da materiali chimici o paste tessili	

²⁹ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
³⁰ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

da 5508 a 5511	Filati e filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco	Fabbricazione a partire da ³¹ : - seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici, o paste tessili, o - materiali per la fabbricazione della carta	
da 5512 a 5516	Tessuti di fibre sintetiche o artificiali in fiocco:	Fabbricazione a partire da filati ³²	Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto

³¹ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

³² Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

ex capitolo 56	Ovate, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia; esclusi:	Fabbricazione a partire da ³³ : - filati di cocco, - fibre naturali, - materiali chimici, o paste tessili, o – materiali per la fabbricazione della carta	
----------------	---	---	--

³³

Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

5602	Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati:		
	- Feltri all'ago	Fabbricazione a partire da ³⁴ : - fibre naturali, - materiali chimici o paste tessili	
	- Altri	Fabbricazione a partire da ³⁵ : - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali in fiocco, o - materiali chimici o paste tessili	
5604	Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica:		
	- Fili e corde di gomma ricoperti di materie tessili	Fabbricazione a partire da fili o corde di gomma non ricoperti di materie tessili	

³⁴ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
³⁵ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

	- Altri	Fabbricazione a partire da³⁶: - fibre naturali, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici, o paste tessili, o - materiali per la fabbricazione della carta	
--	---------	---	--

³⁶ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

5605	Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo	Fabbricazione a partire da ³⁷ : - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali, in fiocco, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o - materiali chimici, o paste tessili, o - materiali per la fabbricazione della carta	
5606	Filati spiralati (vergolinati) lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelli della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti "a catenella"	Fabbricazione a partire da ³⁸ : - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali, in fiocco, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o - materiali chimici, o paste tessili, o - materiali per la fabbricazione della carta	
capitolo 57	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili:		

³⁷

Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

³⁸

Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

	- Di feltri ad ago	Fabbricazione a partire da³⁹: - fibre naturali, o - materiali chimici o paste tessili Il tessuto di iuta può tuttavia essere utilizzato come supporto	
--	--------------------	---	--

³⁹ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

	- Di altri feltri	Fabbricazione a partire da ⁴⁰ : - fibre naturali, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o - materiali chimici o paste tessili	
	- Altri	Fabbricazione a partire da filati ⁴¹ Il tessuto di iuta può tuttavia essere utilizzato come supporto	
ex capitolo 58	Tessuti speciali; superfici tessili "tufted"; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami; esclusi:	Fabbricazione a partire da filati ⁴²	Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto

⁴⁰ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

⁴¹ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

⁴² Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

5805	Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (per esempio a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
------	--	--	--

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

5810	Ricami in pezza, in strisce o in motivi	Fabbricazione in cui: il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
5901	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria	Fabbricazione a partire da filati	
5902	Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa:	Fabbricazione a partire da filati	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

5903	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902	Fabbricazione a partire da filati	Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto
5904	Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati	Fabbricazione a partire da filati ⁴³	

⁴³

Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

5905	Rivestimenti murali di materie tessili:	Fabbricazione a partire da filati	Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto
5906	Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902:	Fabbricazione a partire da filati	
5907	Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili	Fabbricazione a partire da filati	Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto

5908	Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate:		
	- Reticelle ad incandescenza impregnate	Fabbricazione a partire da tessuti tubolari a maglia	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

	- Altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
da 5909 a 5911	Manufatti tessili per usi industriali: - Dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro della voce 5911 - Tessuti, del tipo comunemente utilizzato nella fabbricazione della carta o per altri usi tecnici, feltrati o no, anche impregnati o spalmati, tubolari o senza fine, a catene e/o a trame singole o multiple, o a tessitura piana, a catene e/o a trame multiple della voce 5911 - Altri	Fabbricazione a partire da filati o da cascami di tessuti o da stracci della voce 6310 Fabbricazione a partire da filati⁴⁴ Fabbricazione a partire da filati⁴⁵	
capitolo 60	Stoffe a maglia	Fabbricazione a partire da filati ⁴⁶	

⁴⁴ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
⁴⁵ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

capitolo 61	Indumenti e accessori di abbigliamento, a maglia:		
	- Ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta	Fabbricazione a partire da tessuti	
	- Altri	Fabbricazione a partire da filati ⁴⁷	
ex capitolo 62	Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia; esclusi:	Fabbricazione a partire da tessuti	
6213 e 6214	Fazzoletti da naso e da taschino, scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili:		
	- Ricamati	Fabbricazione a partire da filati ^{48 49}	Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁵⁰

⁴⁶ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

⁴⁷ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

⁴⁸ Cfr. la nota introduttiva 6.

⁴⁹ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

⁵⁰ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

	- Altri	Fabbricazione a partire da filati ^{51 52}	Confezione seguita da una stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore delle merci non stampate delle voci 6213 e 6214 utilizzate non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto
6217	Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212:		
	- Ricamati	Fabbricazione a partire da filati ⁵³	Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁵⁴

⁵¹ Cfr. la nota introduttiva 6.

⁵² Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

⁵³ Cfr. la nota introduttiva 6.

⁵⁴ Cfr. la nota introduttiva 6.

	- Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato	Fabbricazione a partire da filati ⁵⁵	Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, il cui valore non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁵⁶
--	---	---	--

⁵⁵ Cfr. la nota introduttiva 6.

⁵⁶ Cfr. la nota introduttiva 6.

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

	- Tessuti di rinforzo per colletti e polsini, tagliati	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 63	Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere; stracci; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
da 6301 a 6304	Coperte; biancheria da letto ecc.; tende, tendine, ecc.; altri manufatti per l'arredamento:		
	- In feltro, di stoffe non tessute	Fabbricazione a partire da ⁵⁷ : - fibre, oppure - materiali chimici o paste tessili	
	- Altri:		
	-- Ricamati	Fabbricazione a partire da filati ^{58 59}	Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (diversi da quelli a maglia), purché il valore del tessuto non ricamato utilizzato non superi il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

⁵⁷ Cfr. la nota introduttiva 6.

⁵⁸ Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezzi di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota introduttiva 6.

⁵⁹ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

	-- Altri	Fabbricazione a partire da filati ^{60 61}	
--	----------	--	--

⁶⁰ Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezze di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota introduttiva 6.

⁶¹ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

6305	Sacchi e sacchetti da imballaggio	Fabbricazione a partire da filati ⁶²	
6306	Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio	Fabbricazione a partire da tessuti	
6307	Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
6308	Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto	Ogni articolo dell'assortimento deve rispettare la norma applicabile qualora non fosse incluso nell'assortimento. Articoli non originari possono tuttavia essere incorporati purché il loro valore totale non superi il 25% del prezzo franco fabbrica dell'assortimento	
ex capitolo 64	Calzature, ghette ed oggetti simili, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole interne o ad altre parti della suola di cui alla voce 6406	

⁶²

Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

6406	Parti di calzature (comprese le tomaie anche fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti e oggetti simili amovibili; ghette, gambali e oggetti simili, e loro parti	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
------	---	--	--

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

ex capitolo 65	Cappelli, copricapo ed altre acconciature; loro parti; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
6503	Cappelli, copricapo ed altre acconciature, di feltro, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501, anche guarniti	Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili ⁶³	
6505	Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite	Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili ⁶⁴	
ex capitolo 66	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
6601	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
capitolo 67	Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

⁶³

Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

⁶⁴

Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

ex capitolo 68	Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 6803	Lavori di ardesia naturale o agglomerata	Fabbricazione a partire da ardesia lavorata	
ex 6812	Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce	
ex 6814	Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone o di altre materie	Fabbricazione a partire da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita)	
capitolo 69	Prodotti ceramici	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex capitolo 70	Vetro e lavori di vetro; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 7003 ex 7004 ed ex 7005	Vetro con strato non riflettente	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

7006	Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie:		
	- lastre di vetro (substrati), ricoperte da uno strato sottile di metallo dielettrico, semiconduttrici secondo gli standard del SEMII ⁶⁵	Fabbricazione a partire da lastre di vetro (substrati) non ricoperte della voce 7006	
	- altri	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	
7007	Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	
7008	Vetri isolanti a pareti multiple	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	
7009	Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	

⁶⁵

SEMII - Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

7010	Damigiane, bottiglie, bocchette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	Sfaccettatura di oggetti di vetro il cui valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
7013	Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	Sfaccettatura di oggetti di vetro il cui valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure Decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, il cui valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 7019	Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati	Fabbricazione a partire da: - stoppini, filati accoppiati in parallelo senza torsione (roving) ed altri filati non colorati, anche tagliati, o - lana di vetro	
ex capitolo 71	Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

ex 7101	Perle fini o coltivate, assortite e infilate temporaneamente per comodità di trasporto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
---------	--	--	--

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

ex 7102, ex 7103 ed ex 7104	Pietre preziose (gemme) o semipreziose (fini), naturali, sintetiche o ricostituite, lavorate	Fabbricazione a partire da pietre preziose (gemme), o semipreziose (fini), non lavorate	
7106, 7108 e 7110	Metalli preziosi:		
	- Greggi	Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 7106, 7108 o 7110	Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 oppure Fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni
	- Semilavorati o in polvere	Fabbricazione a partire da metalli preziosi, greggi	
ex 7107, ex 7109 ed ex 7111	Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati	Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi	
7116	Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

7117	Minuterie di fantasia	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcate o ricoperte di metalli preziosi, purché il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
------	-----------------------	--	--

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

ex capitolo 72	Ghisa, ferro e acciaio; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
7207	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 o 7205	
da 7208 a 7216	Prodotti laminati piatti, vergella o bordione, barre, profilati di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie o da semiprodotti della voce 7206 o 7207	
7217	Fili di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207	
ex 7218	Semiprodotti	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 o 7205	
da 7219 a 7222	Prodotti laminati piatti, vergella o bordione, barre, profilati di acciai inossidabili	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie o da semiprodotti della voce 7218	
7223	Fili di acciai inossidabili	Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7218	
ex 7224	Semiprodotti	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 o 7205	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

da 7225 a 7228	Prodotti laminati piatti, vergella o bordione, barre, laminati a caldo, arrotolati in spire non ordinate (in matasse); profilati, di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie o da semiproducti delle voci 7206, 7207, 7218 o 7224	
7229	Fili di altri acciai legati	Fabbricazione a partire da semiproducti della voce 7224	
ex capitolo 73	Lavori di ghisa, ferro o acciaio; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 7301	Palancole	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206	
7302	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi e altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206	
7304, 7305 e 7306	Tubi e profilati cavi, di ferro o di acciaio	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206, 7207, 7218 o 7224	

ex 7307	Accessori per tubi di acciaio inossidabile (ISO n. X5CrNiMo 1712), composti di più parti	Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, il cui valore non supera il 35% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
---------	--	---	--

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

7308	Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 non possono essere utilizzati	
ex 7315	Catene antisdrucchiolevoli	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 74	Rame e lavori di rame, esclusi:	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

7401	Metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
------	---	--	--

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

7402	Rame non raffinato; anodi di rame per affinazione elettrolitica	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
7403	Rame raffinato e leghe di rame, greggio:		
	- Rame raffinato	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
	- Leghe di rame e rame raffinato contenente altri elementi	Fabbricazione a partire da rame raffinato, greggio, o da cascami e rottami di rame	
7404	Cascami ed avanzi di rame	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
7405	Leghe madri di rame	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex capitolo 75	Nichel e lavori di nichel; esclusi:	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

da 7501 a 7503	Metalline di nichel, "sinters" di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel; nichel greggio; cascami e rottami di nichel	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex capitolo 76	Alluminio e lavori di alluminio; esclusi:	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7601	Alluminio greggio	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; e - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione tramite trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o cascami ed avanzi di alluminio
7602	Cascami ed avanzi di alluminio	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

ex 7616	Lavori di alluminio diversi da garze, tele metalliche, griglie, reti (comprese le tele continue o senza fine), di fili di alluminio e lamiera e lastre, incise e stirate di alluminio	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare garze, tessuti, tele metalliche, griglie, reti e materiali simili (comprese le tele continue o senza fine) di fili di alluminio o lamiera e lastre, incise e stirate di alluminio; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
capitolo 77	Riservato a un eventuale uso futuro nel sistema armonizzato		
ex capitolo 78	Piombo e lavori di piombo; esclusi:	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7801	- Piombo greggio		
	- Piombo raffinato	Fabbricazione a partire da piombo d'opera	

	- Altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali della voce 7802 non possono essere utilizzati	
--	---------	---	--

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

7802	Cascami ed avanzi di piombo	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex capitolo 79	Zinco e lavori di zinco; esclusi:	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7901	Zinco greggio	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali della voce 7902 non possono essere utilizzati	
7902	Cascami ed avanzi di zinco	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex capitolo 80	Stagno e lavori di stagno; esclusi:	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

8001	Stagno greggio	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali della voce 8002 non possono essere utilizzati	
8002 e 8007	Cascami ed avanzi di stagno; altri lavori di stagno	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
capitolo 81	Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie:		
	- Altri metalli comuni, lavorati; lavori di queste materie	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali classificati nella stessa voce del prodotto utilizzato non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- Altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex capitolo 82	Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

8206	Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci da 8202 a 8205. Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere inseriti negli assortimenti purché il loro valore non superi il 15% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
------	--	--	--

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

8207	Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrarre i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8208	Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8211	Coltelli (diversi da quelli della voce 8208) a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Sono tuttavia ammessi lame e manici di coltello di metalli comuni	
8214	Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili e assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Sono tuttavia ammessi manici di metalli comuni.	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

8215	Cucchiari, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Sono tuttavia ammessi manici di metalli comuni.	
ex capitolo 83	Lavori diversi di metalli comuni; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 8302	Altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili per edifici, e congegni di chiusura automatica per porte	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare gli altri materiali della voce 8302 purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8306	Statuette ed altri oggetti di ornamento, di metalli comuni	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare gli altri materiali della voce 8306 purché il loro valore non superi il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

ex capitolo 84	Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi; esclusi:	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
----------------	--	--	--

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

ex 8401	Elementi combustibili nucleari	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8402	Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette "ad acqua surriscaldata"	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8403 ed ex 8404	Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402 e apparecchi ausiliari per caldaie per il riscaldamento	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 8403 o 8404.	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8406	Turbine a vapore	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8407	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8408	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

8409	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8411	Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8412	Altri motori e macchine motrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8413	Pompe volumetriche rotative	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

ex 8414	Ventilatori e simili, per usi industriali	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8415	Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria, comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8418	Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altre specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

ex 8419	Macchine per le industrie del legno, delle paste per carta e della carta o dei cartoni	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - entro il limite predetto, il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8420	Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - entro il limite predetto, il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8423	Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e le bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse le bilance sensibili a un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

da 8425 a 8428	Macchine ed apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - entro il limite predetto, il valore dei materiali della voce 8431 utilizzati non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
----------------	---	---	--

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

8429	Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi:		
	- Rulli compressori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- Altri	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - entro il limite predetto, il valore dei materiali della voce 8431 utilizzati non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8430	Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, l'escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi; battipali e macchine per l'estrazione dei pali; spazzaneve	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - entro il limite predetto, il valore dei materiali della voce 8431 utilizzati non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

ex 8431	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente, ai rulli compressori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8439	Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - entro il limite predetto, il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8441	Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - entro il limite predetto, il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8444 a 8447	Macchine per l'industria tessile delle voci da 8444 a 8447	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

ex 8448	Macchine e apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444 e 8445	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
---------	--	--	--

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

8452	Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire:		
	- Macchine per cucire unicamente con punto annodato, la cui testa pesa al massimo 16 kg, senza motore o 17 kg col motore	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati per il montaggio della testa (senza motore) non supera il valore dei materiali originari utilizzati; - il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto ed il meccanismo zig-zag sono già prodotti originari	
	- Altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 8456 a 8466	Macchine utensili, macchine e loro parti e accessori delle voci da 8456 a 8466	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

da 8469 a 8472	Macchine ed apparecchi per ufficio (ad esempio, macchine da scrivere, macchine calcolatrici, macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione, duplicatori, cucitrici meccaniche)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
----------------	--	--	--

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

8480	Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingotterie), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8482	Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini)	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8484	Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8485	Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

ex capitolo 85	Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi; esclusi:	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8501	Motori e generatori elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - entro il limite predetto, il valore dei materiali della voce 8503 utilizzati non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8502	Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - entro il limite predetto, il valore dei materiali delle voci 8501 o 8503 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8504	Unità per l'alimentazione elettrica di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

ex 8518	Microfoni e loro supporti; altoparlanti, anche montati nelle loro casse acustiche; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8519	Giradischi, elettrofoni, lettori di cassette ed altri apparecchi per la riproduzione del suono senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8520	Magnetofoni ed altri apparecchi per la registrazione del suono, anche con dispositivo incorporato per la riproduzione del suono	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

8521	Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8522	Parti ed accessori riconoscibili come destinati, esclusivamente o principalmente, agli apparecchi delle voci da 8519 a 8521	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8523	Supporti preparati per la registrazione del suono o per simili registrazioni, ma non registrati, diversi dai prodotti del capitolo 37	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8524	Dischi, nastri ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37:		

	- Matrici e forme galvaniche per la fabbricazione di dischi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
--	---	--	--

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

	- Altri	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - entro il limite predetto, il valore dei materiali della voce 8523 utilizzati non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8525	Apparecchi trasmettenti per la radiotelefonia, la radiotelegrafia, la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; videoapparecchi per la presa di immagini fisse e altre videocamere	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8526	Apparecchi di radorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

8527	Apparecchi riceventi per la radiotelefonìa, la radiotelegrafia o la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8528	Apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini; televisori a circuito chiuso (videomonitor e videoproiettori)	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8529	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528:		
	- Destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi di registrazione o di riproduzione di immagini	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

	- Altri	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8535 e 8536	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - entro il limite predetto, il valore dei materiali della voce 8538 utilizzati non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8537	Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - entro il limite predetto, il valore dei materiali della voce 8538 utilizzati non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

ex 8541	Diodi, transistori e simili dispositivi a semiconduttore, esclusi i dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8542	Circuiti integrati e microassiemaggi elettronici	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - entro il limite predetto, il valore dei materiali delle voci 8541 o 8542 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8544	Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

8545	Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8546	Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8547	Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8548	Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

ex capitolo 86	Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione di tutti i tipi; esclusi:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8608	Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 87	Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori; esclusi:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

8709	Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
------	---	--	--

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

8710	Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8711	Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali ("side car"):		
	- Con motore a pistone alternativo di cilindrata:		
	-- Non superiore a 50 cm ³	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	-- Superiore a 50 cm ³	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	o (4)

	- Altri	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8712	Biciclette senza cuscinetti a sfere	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 8714	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8715	Carrozze, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini, e loro parti	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8716	Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

ex capitolo 88	Navigazione aerea o spaziale; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8804	Rotochutes	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 8804	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8805	Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; loro parti	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 89	Navigazione marittima o fluviale	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, gli scafi della voce 8906 non possono essere utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 90	Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; loro parti ed accessori; esclusi:	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

9001	Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9002	Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9004	Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 9005	Binocoli, cannocchiali, cannocchiali astronomici, telescopi ottici e loro sostegni, esclusi i telescopi astronomici a rifrazione e i loro sostegni	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

ex 9006	Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, compresi le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, escluse le lampade e tubi a sistema elettrico di accensione	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9007	Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi, per la registrazione o la riproduzione del suono	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

9011	Microscopi ottici, compresi quelli per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9014	Altri strumenti ed apparecchi di navigazione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9015	Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9016	Bilance sensibili a un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

9017	Strumenti da disegno, per tracciare o per calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori); strumenti di misura di lunghezze, per l'impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9018	Strumenti ed apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici:		
	- Poltrone per gabinetti da dentista, munite di strumenti o di sputacchiera	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce compresi gli altri materiali della voce 9018	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- Altri	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

9019	Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica; apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione ed altri apparecchi di terapia respiratoria	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9020	Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell'elemento filtrante amovibile	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9024	Macchine ed apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9025	Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o non, anche combinati fra loro	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

9026	Strumenti e apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti e apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9027	Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9028	Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura:		
	- Parti ed accessori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

	- Altri	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9029	Contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatore del cammino percorso (contachilometri), pedometri; indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015; stroboscopi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9030	Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche, esclusi i contatori della voce 9028; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, x, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9031	Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; proiettori di profili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

9032	Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9033	Parti e accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 91	Orologeria, esclusi:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9105	Svegli, pendole, orologi e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9109	Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli di orologi tascabili	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

9110	Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati "chablons"; movimenti di orologeria incompleti, montati; sbocchi di movimenti di orologeria	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - entro il limite predetto, il valore dei materiali della voce 9114 utilizzati non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9111	Casse per orologi e loro parti:	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9112	Casse, gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

9113	Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti:		
	- Di metalli comuni, anche dorati o argentati, o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- Altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
capitolo 92	Strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
capitolo 93	Armi e munizioni; loro parti ed accessori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 94	Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti lettereschi e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

ex 9401 ed ex 9403	Mobili di metallo comune, in cui sono incorporati tessuti non imbottiti di cotone di peso non superiore a 300 g/m2	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto oppure Fabbricazione a partire da tessuti di cotone, confezionati e pronti all'uso, delle voci 9401 o 9403, purché:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
		- il loro valore non superi il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - tutti gli altri materiali utilizzati siano già originari e siano classificati in una voce diversa dalle voci 9401 o 9403	
9405	Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose e oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9406	Costruzioni prefabbricate	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

ex capitolo 95	Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
9503	Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 9506	Bastoni per golf e loro parti	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare sbozzi per la fabbricazione di teste di bastoni per golf	
ex capitolo 96	Lavori diversi; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 9601 ed ex 9602	Lavori in materie animali, vegetali o minerali da intaglio	Fabbricazione a partire da materie da intaglio lavorate, della stessa voce	

ex 9603	Scope e spazzole (escluse le granate ed articoli analoghi, le spazzole di pelo di martora o di scoiattolo), scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore; tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
---------	--	--	--

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

9605	Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti	Ogni articolo dell'assortimento deve rispettare la norma applicabile qualora non fosse incluso nell'assortimento. L'assortimento può tuttavia incorporare articoli non originari, purché il loro valore complessivo non superi il 15% del prezzo franco fabbrica dell'assortimento	
9606	Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbocchi di bottoni	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9608	Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche e altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite e oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609.	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati pennini o punte di pennini classificati alla stessa voce	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

9612	Nastri inchiostраторi per macchine da scrivere e nastri inchiostраторi simili, inchiostраторi o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 9613	Accenditori ed accendini piezoelettrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 9613 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 9614	Pipe, comprese le teste di pipe	Fabbricazione a partire da sbizzi	
capitolo 97	Oggetti d'arte, da collezione o di antichità	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

ALLEGATO II BIS DEL PROTOCOLLO II
DEROGHE ALL'ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI
CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI
AFFINCHÉ IL PRODOTTO TRASFORMATO POSSA OTTENERE IL CARATTERE DI
PRODOTTO ORIGINARIO
A NORMA DELL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 2

È possibile che non tutti i prodotti indicati nell'elenco rientrino nell'accordo. È pertanto necessario consultare le altre parti dell'accordo.

Disposizioni comuni

1. Ai prodotti descritti nella tabella riportata di seguito è possibile applicare le norme seguenti anziché quelle che figurano nell'allegato II.
2. Una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente al presente allegato contiene la seguente indicazione in inglese:

"Derogation – Annex II(a) of Protocol ... - Materials of HS heading No ... originating from ... used."

Tale indicazione figura nella casella 7 dei certificati di circolazione EUR.1 di cui all'articolo 16 del protocollo o è aggiunta alla dichiarazione su fattura di cui all'articolo 20 del protocollo.

3. Gli Stati del Pacifico e gli Stati membri della Comunità europea prendono, in conformità delle rispettive competenze, le misure necessarie per l'applicazione del presente allegato.

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
ex capitolo 4	Latte e derivati del latte: - con tenore, in peso, di materiali del capitolo 17 non superiore al 20%	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti.
capitolo 6	Piante vive e prodotti della floricoltura; bulbi, radici e affini; fiori recisi e piante ornamentali	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati sono interamente ottenuti.
ex capitolo 8	Frutta commestibile; scorze di agrumi o di meloni: - con tenore, in peso, di materiali del capitolo 17 non superiore al 20%	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 8 utilizzati sono interamente ottenuti.
da ex 1101 ad ex 1104	Prodotti della macinazione di cereali diversi dal riso	Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10 diversi dal riso della voce 1006.
1301	Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (per esempio: balsami), naturali	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 1301 utilizzati non supera il 60% del prezzo franco fabbrica del prodotto.
ex 1302	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati; - diversi da mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, modificati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 14	Materie da intreccio; ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto.
ex 1506	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: - diversi da frazioni solide	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto.
da ex 1507 a ex 1515	Oli vegetali e loro frazioni: - diversi dagli oli di oliva delle voci 1509 e 1510	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto.

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
---------	---------------------------	---

ex 1516	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati: - grassi, oli e loro frazioni di oli di ricino idrogenati, detti "opalwax"	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex capitolo 18	Cacao e sue preparazioni: - con tenore, in peso, di materiali del capitolo 17 non superiore al 20%	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto.
ex 1901	Preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti non più del 40%, in peso, calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti non più del 5%, in peso, calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove: - con tenore, in peso, di materiali del capitolo 17 non superiore al 20%	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto.
1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:	
	- contenenti, in peso, 20% o meno di carne, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi	Fabbricazione in cui tutti i prodotti del capitolo 11 utilizzati sono originari.
	- contenenti, in peso, più del 20% di carne, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi	Fabbricazione in cui: - tutti i prodotti del capitolo 11 utilizzati sono originari - tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti.

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
---------	---------------------------	---

1903	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili; - con tenore, in peso, di materiali della voce 1108.13 (fecola di patate) non superiore al 20%	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto.
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, "corn flakes"); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse farine, semole e semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove - con tenore, in peso, di materiali del capitolo 17 non superiore al 20%	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 1806, - in cui tutti i prodotti del capitolo 11 utilizzati sono originari.
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	Fabbricazione in cui tutti i prodotti del capitolo 11 utilizzati sono originari.
ex capitolo 20	Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante: - a partire da materiali diversi da quelli della sottovoce 0711.51; - a partire da materiali diversi da quelli delle voci 2002, 2003, 2008 e 2009; - con tenore, in peso, di materiali del capitolo 17 non superiore al 20%	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto. oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 21	Preparazioni alimentari diverse: - con tenore, in peso, di materiali dei capitoli 4 e 17 non superiore al 20%	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto. oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
----------------	----------------------------------	--

ex capitolo 23	Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali; - con tenore, in peso, di granturco o di materiali dei capitoli 2, 4 e 17 non superiore al 20%	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto. oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60% del prezzo franco fabbrica del prodotto
2402	Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco	Fabbricazione in cui almeno il 60 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati devono già essere originari

ALLEGATO III DEL PROTOCOLLO II

Modulo del certificato di circolazione

1. Il certificato di circolazione EUR.1 va compilato sul modulo il cui modello figura nel presente allegato. Tale modulo deve essere stampato in una o più delle lingue nelle quali è redatto l'accordo. Il certificato è redatto in una di queste lingue in conformità del diritto interno dello Stato di esportazione. Se compilato a mano, deve essere scritto con inchiostro e a stampatello.
2. Il certificato deve avere un formato di 210 × 297 mm, con una tolleranza massima di 8 mm in più o di 5 mm in meno nel senso della lunghezza. La carta da utilizzare deve essere bianca, collata per scrittura, non contenente pasta meccanica e di peso non inferiore a 25 g/m². Il certificato deve avere un fondo arabescato di colore verde, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.
3. Gli Stati di esportazione possono riservarsi la stampa dei certificati o affidare il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso occorre che ciascun certificato rechi un riferimento a tale autorizzazione. Su ogni certificato deve figurare il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un marchio che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o no, destinato a contraddistinguerlo.

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)	EUR.1.....N. A000.000	
	Prima di compilare il modulo consultare le note sul retro	
	2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra	
3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)	e	
	(indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)	
	4. Paese, gruppo di paesi o territorio in cui i prodotti sono considerati originari	5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione
6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)	7. Osservazioni	

8. Numero d'ordine, marche e numeri, numero e tipo di colli (¹); designazione delle merci	9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m3 ecc.)	10.Fatture <i>(indicazione facoltativa)</i>

11. VISTO DELLA DOGANA Dichiarazione certificata conforme Documento d'esportazione ⁽²⁾ Modulo N. Ufficio doganale..... Paese o territorio in cui il certificato è rilasciato Data..... (Firma)	Timbro	12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE Il sottoscritto dichiara che le merci di cui sopra soddisfano le condizioni richieste per il rilascio del presente certificato. Luogo e data. (Firma)
--	-------------------	--

- (1) Per le merci non imballate, indicare il numero di oggetti o inserire la dicitura "alla rinfusa"
- (2) Da compilare solo quando lo richieda la normativa del paese o del territorio di esportazione.

13. Richiesta di controllo, da inviare a:	14. Risultato del controllo Il controllo effettuato ha permesso di constatare che il presente certificato (*) ☐ è stato rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti. non risponde ai requisiti di autenticità e di esattezza prescritti (si vedano le osservazioni allegate).
È richiesto il controllo dell'autenticità e della regolarità del presente certificato (Luogo e data) Timbro (Firma)	 (Luogo e data) Timbro (Firma) (*) Contrassegnare con una X la casella opportuna.

NOTE

1. Il certificato non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate e aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere siglata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato.
2. Fra gli articoli indicati nel certificato non devono essere lasciate linee in bianco e ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione va tracciata una linea orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.
3. Le merci vanno descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permetterne l'identificazione.

DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)	EUR.1....N. A....000.000	
	Prima di compilare il modulo consultare le note sul retro	
	2. Domanda per ottenere un certificato da utilizzare negli scambi preferenziali tra	
3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)	e	
	(indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)	
	4. Paese, gruppo di paesi o territorio in cui i prodotti sono considerati originari	5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione
6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)	7. Osservazioni	

8. Numero d'ordine, marche e numeri, quantità e tipo di colli(^); designazione delle merci	9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m3 ecc.)	10. Fatture (indicazione facoltativa)

(1) Per le merci non imballate, indicare il numero di oggetti o inserire la dicitura "alla rinfusa"

DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Il sottoscritto, esportatore delle merci descritte a fronte,

DICHIARA che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato qui allegato;

PRECISA le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare tali condizioni:

.....
.....
.....
.....

PRESENTA i seguenti documenti giustificativi⁶⁶:

.....
.....
.....
.....

SI IMPEGNA a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare ritenuta indispensabile da dette autorità per il rilascio del certificato allegato, come pure ad accettare ogni controllo, eventualmente richiesto da dette autorità, della sua contabilità e dei processi di fabbricazione delle merci di cui sopra;

CHIEDE il rilascio del certificato qui allegato per queste merci.

.....
.....
.....
.....

.....
(Luogo e data)

.....
(Firma)

⁶⁶ Per esempio: documenti di importazione, certificati di circolazione, dichiarazioni del fabbricante, ecc. relativi ai prodotti utilizzati nella fabbricazione o alle merci riesportate nello stesso Stato.

ALLEGATO IV del protocollo II

Dichiarazione su fattura

La dichiarazione su fattura, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste ultime, tuttavia, non vanno riprodotte.

Versione bulgara

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № ...⁽¹⁾) декларира, че освен където е отбелязано друго, тези продукти са с ... преференциален произход⁽²⁾

Versione spagnola

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n° ...⁽¹⁾) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ...⁽²⁾.

Versione ceca

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení ...⁽¹⁾) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v ...⁽²⁾.

Versione danese

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ...⁽¹⁾), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ...⁽²⁾.

Versione tedesca

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ...⁽¹⁾) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte ...⁽²⁾ Ursprungswaren sind.

Versione estone

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. ...⁽¹⁾) deklareerib, et need tooted on ...⁽²⁾ sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

Versione greca

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ' αριθ. ...⁽¹⁾) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησηακής καταγωγής ...⁽²⁾.

Versione inglese

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ...⁽¹⁾) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...⁽²⁾ preferential origin.

Versione francese

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ...⁽¹⁾) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ...⁽²⁾.

Versione italiana

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ...⁽¹⁾) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale⁽²⁾.

Versione lettone

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. ...⁽¹⁾), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no ...⁽²⁾.

Versione lituana

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. ...⁽¹⁾) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra...⁽²⁾ preferencinės kilmės prekės.

Versione ungherese

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: ...⁽¹⁾) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az áruk kedvezményes ...⁽²⁾ származásúak.

Versione maltese

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. ...⁽¹⁾) jiddikjara li, hlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali ...⁽²⁾.

Versione olandese

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ...⁽¹⁾), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn ⁽²⁾.

Versione polacca

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr ...⁽¹⁾) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają ...⁽²⁾ preferencyjne pochodzenie.

Versione portoghese

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n.º. ...⁽¹⁾), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ...⁽²⁾.

Versione rumena

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. ...⁽¹⁾) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială...⁽²⁾.

Versione slovena

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št ...⁽¹⁾) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno ...⁽²⁾ poreklo.

Versione slovacca

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia ...⁽¹⁾) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v ...⁽²⁾.

Versione finlandese

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ...⁽¹⁾) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita ⁽²⁾.

Versione svedese

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ...⁽¹⁾) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung ⁽²⁾.

.....⁽³⁾

(Luogo e data)

.....⁽⁴⁾

(Firma dell'esportatore; il nome della persona che
firma la dichiarazione va inoltre indicato in modo
leggibile)

NOTE

- ⁽¹⁾ Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato a norma dell'articolo 21 del presente protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore dev'essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, occorre omettere le parole tra parentesi o lasciare in bianco lo spazio.
- ⁽²⁾ Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 40 del presente protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente nella dichiarazione mediante la sigla "CM".
- ⁽³⁾ Queste indicazioni possono essere omesse se contenute nel documento stesso.
- ⁽⁴⁾ Cfr. articolo 20, paragrafo 5, del presente protocollo. Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.

ALLEGATO V A del PROTOCOLLO II
Dichiarazione del fornitore relativa ai prodotti aventi carattere originario preferenziale

Il sottoscritto dichiara che le merci elencate in questa fattura⁽¹⁾

sono state prodotte in⁽²⁾ e sono conformi alle norme di origine che disciplinano gli scambi preferenziali tra gli Stati del Pacifico e la Comunità europea.

Si impegna a presentare, su richiesta delle competenti autorità doganali, tutta la pertinente documentazione giustificativa.

.....⁽³⁾⁽⁴⁾

.....⁽⁵⁾

Nota

Il testo di cui sopra, opportunamente completato secondo le indicazioni delle note a piè di pagina seguenti, costituisce una dichiarazione del fornitore. Le note non devono essere riprodotte.

⁽¹⁾ Se soltanto alcune delle merci elencate nella fattura sono interessate, vanno chiaramente indicate o contrassegnate e nella dichiarazione deve figurare la seguente precisazione: "..... elencate nella fattura e contrassegnatesono state prodotte in"

Se viene utilizzato un documento diverso dalla fattura o da un allegato alla fattura (cfr. l'articolo 26, paragrafo 3), il tipo di documento in questione va indicato, sostituendolo al termine "fattura".

⁽²⁾ Comunità europea, Stato membro, Stato del Pacifico, PTOM o altro Stato ACP. Se si tratta di uno Stato del Pacifico, di uno Stato ACP o di un PTOM, va inoltre indicato l'ufficio doganale della Comunità europea che detiene il certificato o i certificati EUR.1 in questione, fornendo il numero di detti certificati ed eventualmente il relativo numero di registrazione doganale.

⁽³⁾ Luogo e data.

⁽⁴⁾ Nome e funzione nella società.

⁽⁵⁾ Firma.

ALLEGATO V B del PROTOCOLLO II

Dichiarazione del fornitore relativa ai prodotti non aventi carattere originario preferenziale

Il sottoscritto dichiara che le merci elencate in questa fattura⁽¹⁾ sono state prodotte in⁽²⁾ e incorporano i seguenti elementi o materiali che non sono originari di uno Stato del Pacifico, della Comunità europea, di un PTOM o di un altro Stato ACP per gli scambi preferenziali:

.....⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾

.....

.....

.....⁽⁶⁾

Si impegna a presentare, su richiesta delle competenti autorità doganali, tutta la pertinente documentazione giustificativa.

.....⁽⁷⁾⁽⁸⁾

.....⁽⁹⁾

Nota

Il testo di cui sopra, opportunamente completato secondo le indicazioni delle note a piè di pagina seguenti, costituisce una dichiarazione del fornitore. Le note non devono essere riprodotte.

⁽¹⁾ Se soltanto alcune delle merci elencate nella fattura sono interessate, vanno chiaramente indicate o contrassegnate e nella dichiarazione deve figurare la seguente precisazione: "..... elencate nella fattura e contrassegnatesono state prodotte in"

Se viene utilizzato un documento diverso dalla fattura o da un allegato alla fattura (cfr. l'articolo 26, paragrafo 3), il tipo di documento in questione va indicato, sostituendolo al termine "fattura".

⁽²⁾ Comunità europea, Stato membro, Stato del Pacifico, PTOM o altro Stato ACP.

⁽³⁾ La descrizione deve essere fornita in tutti i casi; deve essere adeguata e sufficientemente precisa per consentire di determinare la classificazione tariffaria delle merci interessate.

⁽⁴⁾ Il valore in dogana va indicato solo nei casi in cui è richiesto.

⁽⁵⁾ Il paese d'origine va indicato solo nei casi in cui è richiesto. L'origine deve essere preferenziale; in tutti gli altri casi indicare "paese terzo".

⁽⁶⁾ Aggiungere "e sono state sottoposte alle seguenti operazioni [nella Comunità europea] [nello Stato membro] [nello Stato del Pacifico] [nel PTOM] [nello Stato ACP]:", con una descrizione delle operazioni effettuate se tale informazione è richiesta.

(⁷) Luogo e data.

(⁸) Nome e funzione nella società.

(⁹) Firma.

ALLEGATO VI DEL PROTOCOLLO II

Scheda d'informazione

1. Per la scheda d'informazione occorre utilizzare il modulo il cui modello figura nel presente allegato. Tale modulo deve essere stampato in una o più delle lingue ufficiali nelle quali è redatto l'accordo in conformità del diritto interno dello Stato di esportazione. Le schede d'informazione vanno redatte in una di queste lingue; se compilate a mano, devono essere scritte con inchiostro e a stampatello. Sulle schede deve figurare un numero di serie, stampato o no, destinato a contraddistinguerle.
2. La scheda d'informazione deve avere un formato di 210 × 297 mm, con una tolleranza massima di 8 mm in più o di 5 mm in meno nel senso della lunghezza. La carta da utilizzare deve essere bianca, collata per scrittura, non contenente pasta meccanica e di peso non inferiore a 25g/m².
3. Le amministrazioni nazionali possono riservarsi la stampa delle schede o affidare il compito a tipografie da esse autorizzate. In quest'ultimo caso ciascuna scheda deve recare un riferimento a tale autorizzazione. Su ogni scheda deve figurare il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un segno che ne consenta l'identificazione.

1. Fornitore(1)		SCHEDA D'INFORMAZIONE per ottenere il rilascio di un CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE per gli scambi preferenziali tra COMUNITÀ EUROPEA e STATI DEL PACIFICO		
2. Destinatario (1)				
3. Trasformatore (1)		4. Stato in cui sono state effettuate le lavorazioni o trasformazioni		
6. Ufficio di dogana d'importazione (1)		5. Per uso ufficiale		
7. Documento d'importazione (2)				
Modulo: N. : Serie : Data <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>				
MERCI SPEDITE NELLO STATO DESTINATARIO				
8. Marche, numeri, quantità e tipo di colli	9. Sistema armonizzato di designazione e di codifica delle merci numero della voce/sottovoce (codice SA)	10. Quantità ⁽¹⁾		
		11. Valore ⁽⁴⁾		
MERCI IMPORTATE UTILIZZATE				
12. Sistema armonizzato di designazione e di codifica delle merci numero della voce/sottovoce (codice SA)	13. Paese d'origine	14. Quantità ⁽³⁾	15. Valore ⁽²⁾⁽⁵⁾	

16. Natura delle lavorazioni o trasformazione effettuate									
17. Osservazioni									
18. VISTO DELLA DOGANA Dichiarazione certificata conforme: Documento Modulo:N. :..... Ufficio doganale Data: <table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table> <i>(Firma)</i>					19. DICHIARAZIONE DEL FORNITORE Il sottoscritto dichiara che le informazioni riportate in questa scheda sono esatte. <table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table> Luogo:.....Data:..... <i>(Firma)</i>				

(1)(2)(3)(4)(5) Cfr. le note sul retro.

RICHIESTA DI CONTROLLO	RISULTATO DEL CONTROLLO
Il sottoscritto funzionario doganale chiede il controllo dell'autenticità e dell'esattezza della presente scheda d'informazione.	Il controllo effettuato dal sottoscritto funzionario doganale ha permesso di accertare che la presente scheda d'informazione: a) è stata rilasciata dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti (*). b) non risponde ai requisiti di autenticità e di esattezza prescritti (si vedano le osservazioni allegate) (*).
(Luogo e data)	(Luogo e data)
Timbro ufficiale	Timbro ufficiale
(Firma del funzionario)	(Firma del funzionario) (*) Cancellare la dicitura inutile

NOTE

(1) Nome o ragione sociale e indirizzo completo.

(2) Informazione facoltativa.

(3) Kg, hl, m3 o altra unità di misura.

(4) Gli imballaggi sono considerati un tutto unico con i prodotti in essi contenuti. Tuttavia, questa disposizione non si applica per gli imballaggi che non sono di tipo abituale per il prodotto imballato e che hanno un proprio valore di utilizzo a carattere durevole, indipendentemente dalla loro funzione di imballaggio.

(5) Il valore deve essere indicato conformemente alle disposizioni relative alle norme di origine.

ALLEGATO VII DEL PROTOCOLLO II
Modulo per la richiesta di deroga

1. Designazione commerciale del prodotto finito 1.1 Classificazione doganale (codice SA)	2. Volume annuo previsto delle esportazioni verso la Comunità europea (in peso, numero di pezzi, metri o altre unità)
3. Designazione commerciale dei materiali provenienti da paesi terzi Classificazione doganale (codice SA)	4. Volume annuo previsto dei materiali impiegati originari di paesi terzi
5. Valore dei materiali provenienti da paesi terzi	6. Valore dei prodotti finiti
7. Origine dei materiali provenienti da paesi terzi	8. Motivi per cui la norma d'origine relativa al prodotto finito non può essere rispettata
9. Designazione commerciale dei materiali utilizzati originari degli Stati o dei territori di cui agli articoli 3 e 4	10. Volume annuo previsto dei materiali utilizzati originari degli Stati o dei territori di cui agli articoli 3 e 4
11. Valore dei materiali provenienti dagli Stati o dai territori di cui agli articoli 3 e 4	12. Lavorazioni o trasformazioni effettuate, senza conseguire l'origine, negli Stati o nei territori di cui agli articoli 3 e 4 su materiali provenienti da paesi terzi
13. Durata della deroga richiesta: dal..... al.....	
14. Descrizione dettagliata delle lavorazioni e delle trasformazioni negli Stati del Pacifico	15. Struttura del capitale sociale dell'impresa interessata
	16. Valore degli investimenti realizzati/previsti
	17. Personale impiegato/previsto
18. Valore aggiunto a seguito delle lavorazioni o trasformazioni effettuate negli Stati del Pacifico: 18.1 Manodopera: 18.2 Spese generali: 18.3 Altro:	20. Soluzioni previste per evitare in futuro la necessità di una deroga
19. Altre possibili fonti d'approvvigionamento di materiali	21. Osservazioni

NOTE

1. Se le caselle del modulo non sono sufficientemente grandi per inserire tutte le informazioni utili, si possono aggiungere fogli supplementari. In tal caso nella corrispondente casella occorre indicare "cfr. allegato".
2. Se possibile occorre allegare al modulo campioni o illustrazioni (fotografie, disegni, schemi, cataloghi, ecc.) del prodotto finale e dei materiali utilizzati.
3. Per ogni prodotto oggetto della richiesta va compilato un modulo.

Caselle 3,4,5,7: per "paese terzo" si intende qualsiasi paese non contemplato agli articoli 3 e 4.

Casella 12: Se i materiali provenienti da paesi terzi hanno subito lavorazioni o trasformazioni negli Stati o nei territori di cui agli articoli 3 e 4 senza conseguire l'origine, prima di essere sottoposti a una nuova trasformazione nello Stato del Pacifico che chiede la deroga, occorre indicare il tipo di lavorazione o di trasformazione effettuata negli Stati o nei territori di cui agli articoli 3 e 4.

Casella 13: Le date da indicare sono quelle dell'inizio e della fine del periodo in cui i certificati EUR.1 possono essere rilasciati nell'ambito della deroga.

Casella 18: Indicare la percentuale del valore aggiunto rispetto al prezzo franco fabbrica del prodotto oppure l'importo monetario del valore aggiunto per unità di prodotto.

Casella 19: Se esistono fonti alternative di approvvigionamento di materiali, indicare quali e, se possibile, i motivi (costi o altri) per cui tali fonti non sono utilizzate.

Casella 20: Indicare gli eventuali investimenti ulteriori o la diversificazione delle fonti di approvvigionamento previsti affinché la deroga sia necessaria solo per un periodo limitato.

ALLEGATO VIII DEL PROTOCOLLO II
Paesi e territori d'oltremare

Ai sensi del presente protocollo, per "paesi e territori d'oltremare" si intendono i paesi e i territori di cui alla parte quarta del trattato che istituisce la Comunità europea, elencati di seguito:

(Questo elenco non pregiudica lo status di questi paesi e territori né la sua evoluzione)

1. Paesi che mantengono relazioni particolari con il Regno di Danimarca:

Groenlandia

2. Territori d'oltremare della Repubblica francese:

- Nuova Caledonia e dipendenze
- Polinesia francese
- Terre australi ed antartiche francesi
- Isole Wallis e Futuna

3. Collettività territoriali della Repubblica francese:

- Mayotte
- Saint Pierre e Miquelon

4. Territori d'oltremare del Regno dei Paesi Bassi:

- Aruba
- Antille olandesi:
 - Bonaire
 - Curaçao
 - Saba
 - Sint Eustatius
 - Sint Maarten

5. Paesi e territori d'oltremare britannici:

- Anguilla
- Isole Cayman
- Isole Falkland

- Georgia del Sud e Isole Sandwich del Sud
- Montserrat
- Pitcairn
- Sant'Elena, Isola dell'Ascensione, Tristan da Cunha
- Territori dell'Antartico britannico
- Territori britannici dell'Oceano Indiano
- Isole Turks e Caicos
- Isole Vergini britanniche.

ALLEGATO VIII bis del PROTOCOLLO II
Paesi in via di sviluppo vicini

Le parti decidono che, per l'applicazione dell'articolo 4 bis del protocollo II, vale la seguente definizione:

- l'espressione "paese in via di sviluppo vicino appartenente a un'entità geografica omogenea" si riferisce al seguente elenco di paesi:

ALLEGATO IX DEL PROTOCOLLO II
Prodotti ai quali le disposizioni relative al cumulo di cui agli articoli 3 e 4 si
applicano dal 1° ottobre 2015

Codice SA/NC	Descrizione
1701	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido
1702	Zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati (esclusi gli zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro)
ex 1704 90 corrispondente a 1704 90 99	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao [con l'esclusione di gomme da masticare (chewing-gum); estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10%, in peso, senza aggiunta di altre materie; preparazione detta "cioccolato bianco"; impasti, compreso il marzapane, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore ad 1 kg; pastiglie per la gola e caramelle contro la tosse; confetti e prodotti simili confettati; gomme e altri dolciumi a base di sostanze gelatinose, compresi gli impasti di frutta presentati in forma di prodotti a base di zuccheri; caramelle di zucchero cotto; caramelle di zucchero cotto; caramelle; pastiglie ottenute per compressione]
ex 1806 10 corrispondente a 1806 10 30	Cacao in polvere avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 65% e inferiore a 80%
ex 1806 10 corrispondente a 1806 10 90	Cacao in polvere avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 80%
ex 1806 20 corrispondente	Preparazioni alimentari contenenti cacao presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore

a 1806 20 95	a 2 kg (con l'esclusione di cacao in polvere, preparazioni aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 18% o aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 25%; preparazioni dette "Chocolate milk crumb"; glassatura al cacao; cioccolata e prodotti di cioccolata; prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati con prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao; pasta da spalmare contenente cacao; preparazioni per bevande, contenenti cacao)
---------------------	---

Codice SA/NC	Descrizione
-------------------------	--------------------

ex 1901 90 corrispondente a 1901 90 99	Preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove [con l'esclusione di preparazioni alimentari non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito) o d'isoglucosio, meno di 5% di glucosio o di amido o fecola; preparazioni alimentari in polvere dei prodotti delle voci da 0401 a 0404; preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto; miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria e della biscotteria della voce 1905]
ex 2101 12 corrispondente a 2101 12 98	Preparazioni a base di caffè (con l'esclusione di estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati)
ex 2101 20 corrispondente a 2101 20 98	Preparazioni a base di tè o di mate (con l'esclusione di estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati)
ex 2106 90 corrispondente a 2106 90 59	Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati (esclusi gli sciroppi di isoglucosio, di lattosio, di glucosio e di maltodestrina)
ex 2106 90 corrispondente	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove (con l'esclusione di concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate; preparazioni

a 2106 90 98	alcoliche composte, diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande; sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati; preparazioni non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5% di saccarosio o d'isoglucosio e meno di 5% di glucosio o di amido o fecola)
---------------------	--

Codice SA/NC	Descrizione
-----------------	-------------

ex 3302 10 corrispondente a 3302 10 29	Preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande, contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda e con titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5% vol. (escluse le preparazioni non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5% di saccarosio o d'isoglucosio e meno di 5% di glucosio o di amido o fecola)
---	---

ALLEGATO X del protocollo II
Altri Stati ACP

Ai sensi del presente protocollo per "altri Stati ACP" si intendono gli Stati elencati di seguito:

–	Angola	–	Stati federati di Micronesia	–	Palau
–	Antigua e Barbuda	–	Gabon	–	Repubblica del Congo
–	Bahamas	–	Gambia	–	Ruanda
–	Barbados	–	Ghana	–	Saint Kitts e Nevis
–	Belize	–	Grenada	–	Saint Lucia
–	Benin	–	Guinea	–	Saint Vincent e Grenadine
–	Botswana	–	Guinea-Bissau	–	
–	Burkina Faso	–	Guyana	–	Samoa
–	Burundi	–	Haiti	–	São Tomé e Príncipe
–	Camerun	–	Giamaica	–	Senegal
–	Capo Verde	–	Kenya	–	Seychelles
–	Repubblica centrafricana	–	Kiribati	–	Sierra Leone
–	Ciad	–	Lesotho	–	Isole Salomone
–	Isole Cook	–	Liberia	–	Somalia
–	Comore	–	Madagascar	–	Sudan
–	Costa d'Avorio	–	Malawi	–	Suriname
–	Repubblica democratica del Congo	–	Mali	–	Swaziland
–	Gibuti	–	Isole Marshall	–	Tanzania
–	Dominica	–	Mauritania	–	Togo
–	Repubblica dominicana	–	Maurizio	–	Tonga
–	Guinea equatoriale	–	Mozambico	–	Trinidad e Tobago
–	Eritrea	–	Namibia	–	Tuvalu
–	Etiopia	–	Nauru	–	Uganda
		–	Niger	–	Vanuatu
		–	Niue	–	Zambia
		–	Nigeria	–	

– Zimbabwe

ALLEGATO XI del protocollo II
Prodotti originari del Sudafrica esclusi dal cumulo di cui all'articolo 4

PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI

Yogurt	15179010	Altre preparazioni a base di cacao
04031051	Fruttosio	18062010
04031053	17025000	18062030
04031059	17029010	18062050
04031091	Gomme da masticare (chewing-gum)	18062070
04031093	17041011	18062080
04031099	17041019	18062095
Altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati	17041091	18063100
04039071	17041099	18063210
04039073	Altri prodotti a base di zuccheri	18063290
04039079	17049010	18069011
04039091	17049030	18069019
04039093	17049051	18069031
04039099	17049055	18069039
Paste da spalmare lattiere	17049061	18069050
04052010	17049065	18069060
04052030	17049071	18069070
Ortaggi o legumi	17049075	18069090
07104000	17049081	Preparazioni alimentari per l'alimentazione dei bambini
07119030	17049099	
Sostanze pectiche, pectinati e pectati	Cacao in polvere	19011000
13022010	18061015	19012000
13022090	18061020	19019011
Altri tipi di margarina	18061030	19019019
	18061090	19019091

19019099	pasticceria o della	frutta e di altre parti commestibili di piante
Paste alimentari	biscotteria	
	19051000	20019030
19021100		
	19052010	20019040
19021910		
	19052030	20041091
19021990		
	19052090	20049010
19022091		
	19053111	20052010
19022099		
	19053119	20058000
19023010		
	19053130	20089985
19023090		
	19053191	20089991
19024010		
	19053199	Preparazioni alimentari diverse
19024090		
	19053205	
Tapioca		21011111
	19053211	
19030000		21011119
	19053219	
Preparazioni alimentari		21011292
	19053291	
		21012098
19041010	19053299	
		21013011
19041030	19054010	
		21013019
19041090	19054090	
		21013091
19042010	19059010	
		21013099
19042091	19059020	
		21021010
19042095	19059030	
		21021031
19042099	19059040	
		21021039
19043000	19059045	
		21021090
19049010	19059055	
		21022011
19049080	19059060	
		21032000
Prodotti panetteria,	della	
	della	
	19059090	21050010
	Altre preparazioni di ortaggi o di legumi, di	21050091

21050099	22084051	Oli essenziali
21061020	22084099	33019010
21061080	22089091	33019021
21069020	22089099	33019090
21069098	Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco	Miscugli di sostanze odorifere
Acque		33021010
22029091		33021021
22029095	24021000	33021029
22029099	24022010	
Vermut ed altri vini	24022090	Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina
22051010	24029000	
22051090	Tabacco da fumo e altro	35011050
22059010		35011090
22059090	24031010	35019090
	24031090	
Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol.; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo	24039100	Destrina ed altri amidi e fecole modificati
	24039910	35051010
	24039990	35051090
22071000	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	35052010
22072000		35052030
		35052050
Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80% vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione	29054300	35052090
	29054411	
	29054419	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni
	29054491	
	29054499	
22084011	29054500	38091010
22084039		

38091030

38091050

38091090

**Acidi grassi
monocarbossilici
industriali; oli acidi di
raffinazione**

38231300

38231910

38231930

38231990

**Leganti preparati per
forme o per anime da
fonderia; prodotti
chimici e preparazioni
delle industrie
chimiche o delle
industrie connesse**

38246011

38246019

38246091

38246099

PRODOTTI AGRICOLI DI BASE

Animali vivi della specie bovina	02022090	04022119
	02023010	04022191
01029005	02023050	04022199
01029021	02023090	04022911
01029029	Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate	04022915
01029041		04022919
01029049		04022991
01029051		04022999
01029059	02061095	Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati
01029061	02062991	
01029069	Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie	04039011
01029071		04039013
01029079		04039019
Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate	02102010	04039031
	02102090	04039033
02011000	02109951	04039039
02012020	02109990	Siero di latte
02012030	Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	04041002
02012050		04041004
02012090		04041006
02013000	04021011	04041012
Carni di animali della specie bovina, congelate	04021019	04041014
	04021091	04041016
02021000	04021099	04041026
02022010	04022111	04041028
02022030	04022117	
02022050		

04041032	04069015	06039000
04041034	04069017	Altri ortaggi, freschi o refrigerati
04041036	04069018	
04041038	04069019	07099060
04049021	04069023	Banane
04049023	04069025	08030019
04049029	04069027	Agrumi
04049081	04069029	08051020
04049083	04069032	08054000
04049089	04069035	08055010
Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere	04069037	Mele, pere e cotogne
	04069039	08081010
	04069061	08081080
04051011	04069063	08082010
04051019	04069073	08082050
04051030	04069075	Granturco
04051050	04069076	10051090
04051090	04069079	10059000
04052090	04069081	Riso
04059010	04069082	10061021
04059090	04069084	10061023
Formaggi e latticini	04069085	10061025
04062010	Fiori e boccioli di fiori, recisi	10061027
04064010		10061092
04064050	06031100	10061094
04069001	06031200	10061096
04069013	06031400	10061098

10062011	10070090	11081400
10062013	Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato	11081910
10062015		11081990
10062017		11082000
10062092	11022010	Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco
10062094	11022090	
10062096	11029050	11090000
10062098	Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue
10063021		
10063023	11031310	16025010
10063025	11031390	16029061
10063027	11031950	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido
10063042	11032040	
10063044	11032050	
10063046	Cereali altrimenti lavorati	17011190
10063048	11041950	17011290
10063061	11041991	17019100
10063063	11042310	17019910
10063065	11042330	17019990
10063067	11042390	Altri zuccheri
10063092	11042399	17022010
10063094	11043090	17022090
10063096	Amidi e fecole; inulina	17023010
10063098	11081100	17023051
10064000	11081200	17023059
Sorgo da granella	11081300	17023091
10070010		

17023099	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta	20085092
17024010		20085094
17024090	20071010	20085099
17026010	20079110	20087061
17026080	20079130	20087069
17026095	20079910	20087071
17029030	20079920	20087079
17029075	20079931	20087092
17029079	20079933	20087098
17029080	20079935	20089251
17029099	20079939	20089259
Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico	20079955	20089272
	20079957	20089274
20021010	Frutta ed altre parti commestibili di piante	20089276
		20089278
20021090	20083055	20089292
20029011	20083071	20089293
20029019	20083075	20089294
20029031	20084051	20089296
20029039	20084059	20089297
20029091	20084071	20089298
20029099	20084079	Succhi di frutta
Altri ortaggi e legumi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico	20084090	
	20085061	20091199
	20085069	20094110
20056000	20085071	20094191
	20085079	20094930
		20094993

20096110	22041011	22042168
20096190	22041091	22042169
20096911	22042111	22042171
20096919	22042112	22042174
20096951	22042113	22042176
20096959	22042117	22042177
20096971	22042118	22042178
20096979	22042119	22042179
20096990	22042122	22042180
20097110	22042124	22042184
20097191	22042126	22042187
20097199	22042127	22042188
20097911	22042128	22042189
20097919	22042132	22042191
20097930	22042134	22042192
20097991	22042136	22042194
20097993	22042137	22042195
20097999	22042138	22042196
20098071	22042142	22042911
20099049	22042143	22042912
20099071	22042144	22042913
Preparazioni	22042146	22042917
alimentari	22042147	22042918
21069030	22042148	22042942
21069055	22042162	22042943
21069059	22042166	22042944
Vini di uve fresche	22042167	22042946

22042947 23021010

22042948 23021090

22042962 23031011

22042964

22042965

22042971

22042972

22042982

22042983

22042984

22042987

22042988

22042989

22042991

22042992

22042994

22042995

22042996

**Alcole etilico non
denaturato, con titolo
alcolometrico volumico
inferiore a 80% vol;
acquaviti, liquori ed
altre bevande
contenenti alcole di
distillazione**

22089091

22089099

**Residui e cascami delle
industrie alimentari**

PRODOTTI INDUSTRIALI

Alluminio greggio

76011000

76012010

76012091

76012099

**Polveri e pagliette di
alluminio**

76031000

76032000

PRODOTTI DELLA PESCA

Pesci vivi	03023210	03026921
03011090	03023290	03026925
03019110	03023310	03026931
03019190	03023390	03026933
03019200	03023410	03026935
03019300	03023490	03026941
03019400	03023510	03026945
03019500	03023590	03026951
03019911	03023610	03026955
03019919	03023910	03026961
03019980	03024000	03026966
Pesci freschi o refrigerati	03025010	03026967
	03025090	03026968
03021110	03026110	03026969
03021120	03026130	03026975
03021180	03026180	03026981
03021200	03026200	03026985
03021900	03026300	03026986
03022110	03026400	03026991
03022130	03026520	03026992
03022190	03026550	03026994
03022200	03026590	03026995
03022300	03026600	03026999
03022910	03026700	03027000
03022990	03026800	Pesci congelati
03023110	03026911	03031100
03023190	03026919	03031900

03032110	03034390	03037300
03032120	03034411	03037430
03032180	03034413	03037490
03032200	03034419	03037520
03032900	03034490	03037550
03033110	03034511	03037590
03033130	03034513	03037600
03033190	03034519	03037700
03033200	03034590	03037811
03033300	03034611	03037812
03033910	03034619	03037813
03033930	03034690	03037819
03033970	03034931	03037890
03034111	03034613	03037911
03034113	03034933	03037919
03034119	03034939	03037921
03034190	03034980	03037923
03034212	03035100	03037929
03034218	03035210	03037931
03034232	03035230	03037935
03034238	03035290	03037937
03034252	03036100	03037941
03034258	03036200	03037945
03034290	03037110	03037951
03034311	03037130	03037955
03034313	03037180	03037958
03034319	03037200	03037965

03037971	03042913	03049041
03037975	03042915	03049057
03037981	03042917	03049059
03037983	03042919	03049097
03037985	03042921	03049100
03037988	03042929	03049200
03037991	03042931	03049921
03037992	03042933	03049923
03037993	03042935	03049931
03037994	03042939	03049933
03037998	03042941	03049951
03038010	03042943	03049955
03038090	03042945	03049961
Filetti di pesci ed altra	03042951	03049975
carne di pesci	03042953	03049999
03041110	03042955	Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati
03041190	03042959	
03041913	03042961	03051000
03041915	03042969	03052000
03041917	03042971	03053011
03041919	03042973	03053019
03041931	03042983	03053030
03041933	03042991	03053050
03041935	03042979	03053090
03041991	03042999	03054100
03041997	03049031	03054200
03042100	03049039	03054910

03054920	03061350	03073110
03054930	03061380	03073190
03054945	03061410	03073910
03054950	03061430	03073990
03054980	03061490	03074110
03055110	03061910	03074191
03055190	03061930	03074199
03055911	03061990	03074901
03055919	03062100	03074911
03055930	03062210	03074918
03055950	03062291	03074931
03055970	03062299	03074933
03055980	03062310	03074935
03056100	03062331	03074938
03056200	03062339	03074951
03056300	03062390	03074959
03056910	03062430	03074971
03056930	03062480	03074991
03056950	03062910	03074999
03056980	03062930	03075100
Crostacei	03062990	03075910
03061110	Molluschi ed altri	03075990
03061190	invertebrati acquatici	03079100
03061210	03071090	03079911
03061290	03072100	03079913
03061310	03072910	03079915
03061330	03072990	03079918

03079990	16041995
Preparazioni di conserve di caviale e succedanei	e pesci; e suoi
	16041998
	16042005
	16042010
16041100	16042030
16041210	16042040
16041291	16042050
16041299	16042070
16041311	16042090
16041319	16043010
16041390	16043090
16041411	
16041416	Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati
16041418	
16041490	16051000
16041511	16052010
16041519	16052091
16041590	16052099
16041600	16053010
16041910	16053090
16041931	16054000
16041939	16059011
16041950	16059019
16041991	16059030
16041992	16059090
16041993	Paste alimentari farcite
16041994	19022010

ALLEGATO XII del protocollo II
Prodotti originari del Sudafrica ai quali il cumulo di cui all'articolo 4 si applica a
partire dal 31 dicembre 2009

PRODOTTI AGRICOLI DI BASE

Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi	Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate	02042300
		02043000
01011090	02031110	02044100
01019030	02031211	02044210
Animali vivi della specie suina	02031219	02044230
01039110	02031911	02044250
01039211	02031913	02044290
01039219	02031915	02044310
	02031955	02044390
Animali vivi delle specie ovina e caprina	02031959	02045011
01041030	02032110	02045013
01041080	02032211	02045015
01042090	02032219	02045019
Volatili vivi	02032911	02045031
01051111	02032913	02045039
01051119	02032915	02045051
01051191	02032955	02045053
01051199	02032959	02045055
01051200	Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate	02045059
01051920		02045071
01051990		02045079
01059400	02041000	Carni e frattaglie commestibili di volatili
01059910	02042100	
01059920	02042210	02071110
01059930	02042230	02071130
01059950	02042250	02071190
	02042290	02071210

02071290	02072670	02073525
02071310	02072680	02073531
02071320	02072699	02073541
02071330	02072710	02073551
02071340	02072720	02073553
02071350	02072730	02073561
02071360	02072740	02073563
02071370	02072750	02073571
02071399	02072760	02073579
02071410	02072770	02073599
02071420	02072780	02073611
02071430	02072799	02073615
02071440	02073211	02073621
02071450	02073215	02073623
02071460	02073219	02073625
02071470	02073251	02073631
02071499	02073259	02073641
02072410	02073290	02073651
02072490	02073311	02073653
02072510	02073319	02073661
02072590	02073351	02073663
02072610	02073359	02073671
02072620	02073390	02073679
02072630	02073511	02073690
02072640	02073515	Grassi
02072650	02073521	02090011
02072660	02073523	02090019

02090030	02109931	04029911
02090090	02109939	04029919
Carni e frattaglie commestibili	02109941	04029931
	02109949	04029939
02101111	Latte e crema di latte, non concentrati	04029991
02101119		04029999
02101131	04011010	Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati
02101139	04011090	
02101190	04012011	
02101211	04012019	
02101219	04012091	04031011
02101290	04012099	04031013
02101910	04013011	04031019
02101920	04013019	04031031
02101930	04013031	04031033
02101940	04013039	04031039
02101950	04013091	04039051
02101960	04013099	04039053
02101970	Latte e crema di latte, concentrati	04039059
02101981		04039061
02101989	04029111	04039063
02101990	04029119	04039069
	04029131	Siero di latte
02109100	04029139	04041052
02109200	04029151	04041054
02109300	04029159	04041056
02109921	04029191	04041058
02109929	04029199	

04041062	04070019	07049010
04041072	04070030	07049090
04041074	04081180	Lattughe e cicorie
04041076	04081981	07051100
04041078	04081989	07051900
04041082	04089180	07052100
04041084	04089980	07052900
Formaggi e latticini	Miele naturale	Radici commestibili
04061020	04090000	07061000
04061080	Fiori e boccioli di fiori, recisi	07069010
04062090	06031300	07069030
04063010	06031910	07069090
04063031	06031990	Cetrioli e cetriolini
04063039	Patate	07070005
04063090	07019050	07070090
04064090	07020000	Legumi da granella
04069021	07031011	07081000
04069050	07031019	07082000
04069069	07031090	07089000
04069078	07039000	Altri ortaggi
04069086	Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati	07092000
04069087		07093000
04069088		07094000
04069093		07095100
04069099	07041000	07095930
Uova di volatili	07042000	07095990
04070011		07096010

07097000	Ortaggi o legumi	07142090
07099010	temporaneamente	07149011
07099020	conservati	07149019
07099039	07112090	07149019
07099040	07114000	Frutta a guscio, fresche
07099050	07115100	o secche
07099070	07115900	08021190
07099080	07119050	08024000
07099090	07119070	Banane
	07119080	08030011
	07119090	08030090
Ortaggi o legumi,	Ortaggi o legumi	Datteri, fichi, ananassi,
anche cotti, in acqua o	secchi	avocadi, guaiave,
al vapore, congelati	07122000	manghi e mangostani,
07101000	07123100	freschi o secchi
07102100	07123200	08042010
07102200	07123300	08042090
07102900	07123900	08043000
07103000	07129019	Agrumi, freschi o
07108010	07129030	secchi
07108051	07129050	08051080
07108061	07129090	08052010
07108069	Radici di manioca,	08052030
07108070	d'arrow-root o di	08052050
07108080	salep, topinambur,	08052070
07108085	patate dolci e altre	08052090
07108095	simili radici e tuberi	08055090
07109000	07141010	08059000
	07141091	Uve, fresche o secche
	07141099	08061010

08061090	Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	08129070
Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi		08129098
08071100	08111011	Frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio
08071900	08111019	
Cotogne	08112011	08132000
08082090	08112031	08134010
Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnone, fresche	08112039	08135019
	08112059	08135091
	08119011	08135099
08091000	08119019	Pepe
08092005	08119039	09042010
08092095	08119075	Frumento (grano) e frumento segalato
08093010	08119080	10011000
08093090	08119095	10019010
08094005		10019091
Altre frutta fresche	Frutta temporaneamente conservate (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate	10019099
08101000		Segala
08102090		10020000
08104090		Orzo
08105000		10030010
08106000		10030090
08109050		Avena
08109060		10040000
08109070	08121000	
08109095	08129010	Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali
	08129020	

10081000	11032060	11042981
10082000	11032090	11042985
10089010	Cereali lavorati	11042989
10089090		11043010
	11041210	
Farine di frumento (grano) o di frumento segalato	11041290	Farina, semolino, polvere, fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets, di patate
11010011	11041910	
11010015	11041930	
11010090	11041961	11051000
	11041969	11052000
Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato	11041999	Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi
11021000	11042220	
11029010	11042230	11061000
11029030	11042250	11062010
11029090	11042290	11062090
	11042298	11063010
Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali	11042901	11063090
11031110	11042903	Malto, anche torrefatto
11031190	11042905	11071011
11031910	11042907	11071019
11031930	11042909	11071091
11031940	11042911	11071099
11031990	11042918	11072000
11032010	11042930	Altri prodotti vegetali
11032020	11042951	12129120
11032030	11042955	12129180
	11042959	Grassi di maiale

15010019	15220039	16024290
15043010	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue	16024911
Soia		16024913
15071090		16024915
15079090	16010091	16024919
	16010099	16024930
Olio d'oliva e sue frazioni	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue	16024950
15091010		16024990
15091090	16021000	16025031
15099000	16022011	16025039
15100010	16022019	16025080
Altri oli e loro frazioni	16022090	16029010
15100090	16023111	16029031
Girasole	16023119	16029041
15121191	16023130	16029051
15121199	16023190	16029069
15121990	16023211	16029072
15122190	16023219	16029074
15122990	16023230	16029076
Oli di ravizzone, di colza o di senapa e loro frazioni	16023290	16029078
	16023921	16029098
15141190	16023929	Altri zuccheri, compreso il lattosio chimicamente puro
15141990	16023940	17021100
15149190	16023980	17021900
15149990	16024110	
Degras, residui	16024190	Paste alimentari
15220031	16024210	19022030

Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante	20055100	20082059
	20055900	20082071
20011000	Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite	20082079
20019050		20082090
20019065		20083011
20019093	20060031	20083019
20019099	20060035	20083031
Funghi e tartufi	20060038	20083039
20031020	20060099	20083051
20031030	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta	20083059
20032000		20083079
20039000	20071091	20083090
Altri ortaggi e legumi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati	20071099	20084011
	20079190	20084019
	20079991	20084021
20041010		
	20079993	20084029
20041099		
	20079998	20084031
20049050		
	Frutta ed altre parti commestibili di piante	20084039
20049091		20085011
20049098	20081194	20085019
Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati	20081198	20085031
	20081919	20085039
	20081995	20085051
20051000	20081999	20085059
20052020	20082011	20086011
20052080	20082031	20086019
20054000	20082051	20086031

20086039	20089937	20093159
20086050	20089943	20093191
20086060	20089945	20093199
20086070	20089946	20093911
20086090	20089949	20093919
20087011	20089961	20093931
20087019	20089962	20093939
20087031	20089967	20093951
20087039	20089972	20093955
20087051	20089978	20093959
20087059	20089999	20093991
20088011	Succhi di frutta	20093995
20088019	20091111	20093999
20088031	20091119	20094199
20088039	20091191	20094911
20088050	20091911	20094919
20088070	20091919	20094991
20088090	20091991	20094999
20089216	20091998	20095010
20089218	20092100	20095090
20089921	20092911	20098011
20089923	20092919	20098019
20089924	20092991	20098034
20089928	20092999	20098035
20089931	20093111	20098050
20089934	20093119	20098061
20089936	20093151	20098063

20098073	22041019
20098079	22041099
20098085	22042110
20098086	22042182
20098097	22042183
20098099	22042198
20099011	22042199
20099019	22042910
20099021	22042958
20099029	22042975
20099031	22042998
20099039	22042999
20099041	22043010
20099051	22043092
20099059	22043094
20099073	22043096
20099079	22043098
20099092	Altre bevande fermentate
20099094	22060010
20099095	Crusche, staccature ed altri residui dell'industria alimentare
20099096	
20099097	
20099098	23023010
Altre preparazioni alimentari	23023090
21069051	23024010
Vini di uve fresche	23024090

Panelli e altri residui solidi	24011020
	24011041
23069019	24011049
Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali	24011060
	24012010
	24012020
23091013	24012041
23091015	24012060
23091019	24012070
23091033	
23091039	
23091051	
23091053	
23091059	
23091070	
23099033	
23099035	
23099039	
23099043	
23099049	
23099051	
23099053	
23099059	
23099070	
Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco	
24011010	

DICHIARAZIONE COMUNE

riguardante il Principato di Andorra

1. Gli Stati del Pacifico accettano come prodotti originari della Comunità europea ai sensi del presente accordo i prodotti originari del Principato di Andorra di cui ai capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato.
2. Il protocollo II si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti di cui sopra.

DICHIARAZIONE COMUNE

riguardante la Repubblica di San Marino

1. Gli Stati del Pacifico accettano come prodotti originari della Comunità europea ai sensi del presente accordo i prodotti originari della Repubblica di San Marino.
2. Il protocollo II si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti di cui sopra.